



ROMA CAPITALE

Cabina di regia legge 285/97

**Studio per la determinazione a titolo sperimentale
dei livelli essenziali delle prestazioni sociali
da assicurare ai minorenni che ricadono
sotto la giurisdizione di Roma Capitale**

a cura di Martino Attilio Rebonato



Roma, Gennaio 2013



Publicazione realizzata da Assist srl (via A. Ambrosini n. 72 - 00147 Roma) con il finanziamento della legge 285/97, nell'ambito del progetto "Disagio minorile e diritti delle persone minori d'età", in collaborazione con la Cabina di regia Legge 285/97 - Dipartimento per la Promozione dei servizi sociali e della salute di Roma Capitale
Viale Manzoni 16 – Roma

SOMMARIO

A. PREMESSE	4
B. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
C. IL DIBATTITO IN CORSO	6
D. LO SCOPO DEL PRESENTE LAVORO	9
E. IL CONTESTO DEMOGRAFICO	11
F. I SERVIZI SOCIALI PER I MINORENNI A ROMA	14
<i>La governance territoriale dei servizi sociali</i>	14
<i>Le risorse umane impegnate nei servizi sociali di Roma Capitale</i>	14
<i>Le tipologie dei servizi sociali per i minorenni</i>	16
G. I PRINCIPI E I METODI DEL PRESENTE LAVORO	18
<i>Il riferimento ai diritti</i>	18
<i>I principi per la determinazione dei LEPS</i>	19
<i>I destinatari dei LEPS</i>	19
<i>Opzioni metodologiche</i>	20
H. LE SCHEDE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI STANDARD	22
I. SCHEMA SINOTTICO	43
L. IL PROCESSO DI IMPLEMENTAZIONE	49
M. ALLEGATI	51
<i>Allegato 1. Convenzione sui diritti del fanciullo</i>	51
<i>Allegato 2. Documento Conferenza Regioni (luglio 2011)</i>	65
<i>Allegato 3. Bibliografia essenziale</i>	70
<i>Allegato 4. Sitografia essenziale</i>	71

A. PREMESSE

La questione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) è da anni al centro dell'attenzione dei decisori e degli operatori sociali, in particolare dopo l'approvazione della legge 328 (art. 22) e della riforma del Titolo V della Costituzione.

In un contesto di progressivo (ancorché contraddittorio) decentramento "federalista" e di quasi totale arretramento dello Stato centrale dalle responsabilità nel settore dell'assistenza, la determinazione dei LEPS rimane l'unica garanzia normativa per un sistema di servizi sociali in grado di assicurare pari opportunità e non discriminazione nell'accesso alle prestazioni sociali in tutto il territorio nazionale.

La necessità di definire un quadro di esigibilità (o meno) delle prestazioni connesse ai diritti sociali è tanto più importante in questa contingenza storica, segnata dalla più grave crisi economico-finanziaria dal dopoguerra, che da una parte produce un forte aumento dei bisogni sociali e dall'altra riduce le risorse pubbliche assegnate all'assistenza. La quasi totale discrezionalità nell'offerta dei servizi (fatte salve specifiche disposizioni di legge o delle Autorità giudiziarie) aumenta il rischio che la scarsità di risorse induca le amministrazioni a ridurre il finanziamento di interventi cruciali per l'esercizio dei diritti delle persone socialmente vulnerabili.

Come è noto, secondo l'art. 3 della Legge Costituzionale 3/2001, la definizione dei LEPS è di competenza esclusiva dello Stato, il quale però non vi ha ancora provveduto, né è all'orizzonte una iniziativa di tal genere. Nell'attesa di un auspicabile rapido superamento di questa empasse, le Regioni e gli Enti locali sono chiamati comunque ad esercitare una loro specifica responsabilità in questo campo. Nessuna norma impedisce loro di disciplinare e realizzare propri "livelli essenziali", rispondendo ad una precisa norma di legge¹.

In questo ambito di responsabilità assume senso anche il presente lavoro. Dopo una breve introduzione sulla normativa di riferimento e sul dibattito in corso sui LEPS, si presentano le motivazioni e le ragioni di questo studio. Si traccia poi un profilo del contesto demografico della popolazione residente nel territorio di Roma Capitale. Il capitolo seguente presenta una visione sintetica del sistema dei servizi sociali promossi dall'Amministrazione Capitolina che hanno come destinatari le persone di minore età.

Nella parte propositiva, si accenna ai principi e ai metodi a cui si intende fare riferimento con il presente lavoro, con alcune precisazioni sui soggetti destinatari dei LEPS, mentre il "cuore" dello Studio consiste nelle schede che contengono informazioni e indicatori utili per la definizione dei LEPS e degli standard operativi. Segue poi una tabella che riorganizza tali informazioni in modo sinottico.

L'ultimo capitolo descrive i passaggi necessari per l'implementazione dei LEPS, con indicazioni sulle azioni di sistema necessarie per accompagnare e sostenere i processi di attuazione.

Completano il lavoro alcuni allegati utili per l'analisi e l'approfondimento su queste tematiche.

¹ Cfr. art. 2 comma 2 della legge 328/00: *"Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3 [enti locali, regioni e Stato], sono tenuti a realizzare il sistema di cui alla presente legge che garantisce i livelli essenziali di prestazioni, ai sensi dell'articolo 22"*.

B. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il tema dei LEPS è stato introdotto dalla *Legge 8 novembre 2000, n. 328* "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"², la quale li ha però definiti in modo generico. L'art. 22 (comma 2), elenca sì nove interventi definiti come "livello essenziale delle prestazioni sociali", senza però alcuna specificazione quantitativa o qualitativa³. L'unica "determinazione" operativa è quella contenuta nel comma 4 dello stesso articolo, che elenca i servizi (chiamati qui "prestazioni") che devono essere *comunque* erogati *in ogni ambito territoriale* corrispondente al distretto sanitario⁴. Ma siamo ancora ad una indicazione di carattere generale.

Un ulteriore elemento critico inserito nella legge 328 deriva dalla precisazione che i LEPS sono assicurati "*nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale*" (art. 22, comma 2), subordinando così la loro esigibilità alla concreta disponibilità di risorse economiche da parte degli Enti locali.

Qualche elemento in più sui LEPS è fornito dal *Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003*⁵, il quale propone una griglia articolata su tre dimensioni: aree di intervento; tipologie di servizi e prestazioni; direttrici per l'innovazione nella costruzione della rete degli interventi e dei servizi. Ma anche qui si tratta di enunciazioni generali, senza definizioni operative.

La riforma del Titolo V della Costituzione⁶, a meno di un anno di distanza dall'approvazione della legge 328, sancisce la competenza legislativa esclusiva delle Regioni nel settore dei servizi sociali, affidando allo Stato in via esclusiva la "*determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale*" (art. 117, comma 2, lettera m).

Il concetto dei livelli essenziali ha dunque acquisito un valore costituzionale, indipendente rispetto ad esigenze di natura finanziaria. Esso si configura in relazione all'esercizio dei diritti di cittadinanza che, in quanto tali, devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, sulla base del principio di uguaglianza. L'autonomia legislativa delle Regioni nel settore dei servizi sociali trova qui un limite invalicabile, reso evidente anche dal nuovo articolo 120 della Costituzione, che prevede che il Governo nazionale possa sostituirsi agli altri organi istituzionali quando lo richieda "*la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali*".

² G.U. n. 265 del 13 novembre 2000 - Supplemento ordinario n. 186

³ "...gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale..."

⁴ "... le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni: a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari; c) assistenza domiciliare; d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali; e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario".

⁵ Previsto dall'art. 18 della Legge 328 ed emanato il 3 aprile 2001.

⁶ Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001.

C. IL DIBATTITO IN CORSO

Dopo oltre 11 anni dalla riforma del Titolo V della Costituzione, il Parlamento non ha ancora approvato la legge che determina i LEPS, né ha avviato un processo legislativo in questo senso⁷.

Sui LEPS nell'ultimo decennio si è acceso un intenso dibattito, politico e accademico. Documenti importanti sono stati redatti dal CNEL, dal Governo, dalla Conferenza delle Regioni, dall'ANCI, dal Formez e di altri soggetti singoli⁸ o associati⁹.

L'argomento su cui si è focalizzata l'attenzione è stato soprattutto quello del rapporto tra i diritti individuali e l'organizzazione dei servizi sociali. Sulla base di questi approcci, si sono venuti strutturando due indirizzi di fondo: per alcuni i LEPS devono essere intesi (solo) come standard quantitativi e qualitativi obbligatori per l'offerta di servizi in tutto il territorio nazionale; per altri invece essi si qualificano come "diritti soggettivi" (e quindi esigibili nei confronti della Pubblica Amministrazione) a ricevere determinate prestazioni sociali, al verificarsi di specifiche situazioni di bisogno che impediscono od ostacolano l'esercizio di fondamentali diritti sociali garantiti dalla legge.

Data l'importanza di questi due approcci, può essere utile una loro breve analisi.

- *LEPS come prestazione certa ed esigibile da tutti coloro che si trovano in determinate condizioni di bisogno sociale.*
Questa accezione implica l'elevazione del "legittimo interesse" a ricevere una determinata prestazione sociale, per chi versi in una data situazione di bisogno, ad un vero e proprio *diritto soggettivo* di questo soggetto, coercibile in via giudiziaria in caso di inadempimento dell'ente erogatore. Se lo Stato, nel definire i LEPS, accogliesse in pieno questa concezione, si determinerebbe un notevole cambiamento rispetto alla prassi attuale. La legislazione vigente in materia sociale fa sì che la concreta individuazione degli aventi diritto sia lasciata ai Comuni e addirittura ai singoli erogatori dei servizi, che agiscono con notevole discrezionalità (anche in base alle risorse predefinite in bilancio), effettuando scelte molte diverse nei diversi contesti territoriali, con le conseguenti disparità di trattamento. L'accoglimento dei LEPS come diritti soggettivi che rendono esigibili le prestazioni sociali avrebbe il vantaggio di porre fine a questo stato di cose. Alcuni autori hanno però richiamato il rischio che questa accezione dei LEPS possa generare un effetto depressivo sull'insieme delle prestazioni sociali erogate in alcuni territori, che comprendono interventi che difficilmente potrebbero rientrare tra i LEPS¹⁰.
- *LEPS come garanzia di un'omogenea e standardizzata offerta di servizi sociali in tutta la Nazione.*

⁷ Lo hanno fatto diverse Regioni, mediante leggi e deliberazioni programmatiche. A prescindere però dalla qualità e dall'utilità di questa produzione normativa, pur importante, è chiaro che essa non potrà mai garantire quell'uguaglianza nell'esercizio dei diritti "su tutto il territorio nazionale" che è il valore specifico della norma costituzionale. Anzi, per certi aspetti, le disposizioni regionali potrebbero addirittura acuire le disuguaglianze tra le varie aree geografiche del Paese.

⁸ In particolare l'Istituto per la Ricerca Sociale, sotto la direzione scientifica di Emanuele Ranci Ortigosa.

⁹ Ad esempio l'"Osservatorio nazionale sulla legge 328/2000", promosso da ANCI, CGIL-CISL-UIL, Legautonomie, Forum Terzo Settore e UPI.

¹⁰ Ad esempio gli interventi diretti non a rimuovere una situazione di bisogno conclamato, ma a prevenirne l'insorgenza.

In questa accezione i LEPS implicano l'obbligo per le Regioni di predisporre sistemi locali di assistenza in grado di consentire agli enti erogatori delle prestazioni sociali di fornire tali prestazioni nel rispetto degli standard quantitativi e di qualità stabiliti dal legislatore statale. L'obiettivo in questo caso è quello di garantire a tutti i cittadini la possibilità di usufruire in ogni parte del territorio italiano di prestazioni sostanzialmente omogenee, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. L'adozione di questo approccio - che ha una forte valenza programmatica - potrebbe stimolare la crescita dell'offerta dei servizi sociali nei territori in cui è meno sviluppata, ma non avrebbe probabilmente alcun effetto positivo nelle regioni più virtuose. Dal momento che questa concezione non affronta direttamente il tema della individuazione degli aventi diritto alla prestazione sociale, rimane comunque il rischio che la determinazione dei LEPS abbia, all'atto pratico, un'incidenza modesta, cioè che essi divengano l'occasione per la fissazione di obiettivi, magari ambiziosi, senza prevedere strumenti per realizzarli (in quanto difficilmente il singolo cittadino avrebbe la possibilità di accedere coattivamente alle prestazioni non erogate).

La prima accezione è chiaramente quella che comporta le maggiori difficoltà di implementazione: definire diritti esigibili è più difficile che definire standard. La seconda comporta però il rischio di incompatibilità con l'assetto di competenze introdotto dal nuovo testo dell'art 117 della Costituzione, che assegna questa materia alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni. Secondo alcuni autori, infatti, la determinazione degli standard a livello statale darebbe luogo ad una invasione della sfera di competenza regionale.

In realtà le due accezioni sono intimamente connesse¹¹. Il loro rapporto si può cogliere facilmente se si considera la determinazione operativa dei LEPS come un *atto complesso di tipo processuale*, che comprende diversi e distinti passaggi, tra loro strettamente integrati:

- a) l'indicazione di quali *diritti* è necessario tutelare ai sensi del dettato costituzionale, nonché dei *soggetti titolari* di tali diritti¹²;
- b) la descrizione delle *condizioni* che richiedono l'erogazione di specifiche *prestazioni*, finalizzate alla rimozione o riduzione degli ostacoli che impediscono l'esercizio di tali diritti, nonché la precisazione dei *soggetti accreditati a certificare formalmente* lo stato di bisogno che attiva il diritto alle prestazioni previste dalla legge;
- c) la specificazione quantitativa e qualitativa (*livelli*) delle prestazioni da garantire ai soggetti titolari dei diritti, in quanto *sostanzialmente* re-lazionate con tali diritti (*essenziali*);
- d) la determinazione degli *standard dei servizi* (in termini di risorse umane e strumentali, di organizzazione, di distribuzione territoriale, ecc.) che devono essere assicurati dalla Pubblica Amministrazione per la fornitura delle prestazioni;
- e) la previsione dei *costi* di tali servizi e delle risorse finanziarie necessarie per il loro funzionamento (con l'eventuale riparto degli oneri tra diversi soggetti, compresi eventualmente i beneficiari);
- f) la determinazione delle *procedure* che possono essere attivate per rendere esigibili tali prestazioni da parte dei soggetti titolari dei diritti o da loro rappresentanti;

¹¹ Ed è su questa connessione che si fondano le ragioni del presente lavoro.

¹² E' necessario distinguere tra diritto "soggettivo" e "individuale". E' infatti acquisita (anche se solo recentemente) l'attribuzione del "diritto soggettivo" anche a soggetti collettivi (come ad esempio uno specifico nucleo familiare).

g) l'indicazione delle *responsabilità dei diversi livelli di governo* per l'attuazione dei servizi e delle prestazioni da erogare, compresa la possibilità di intervento sussidiario e sostitutivo.

È da rilevare inoltre che in questi ultimi anni, soprattutto in occasione dell'approvazione della legge 42/2009, la definizione dei LEPS ha incrociato il tema del cosiddetto "federalismo fiscale". Ciò ha favorito lo spostamento dell'attenzione dai "diritti" agli *standard* (dei fabbisogni e dei costi) e conseguentemente ai cosiddetti "obiettivi di servizio".

Il dibattito è tuttora aperto¹³.

Recentemente (26 Luglio 2011) la Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni ha elaborato un documento con uno Schema di riferimento per la individuazione dei macro livelli e degli obiettivi di servizio delle prestazioni sociali, di cui un estratto è allegato al presente testo. Il documento delle Regioni assume un particolare interesse anche perché per la prima volta sono proposti specifici *indicatori* per l'organizzazione dei servizi.

In questa sede interessa particolarmente il dibattito sui LEPS da assicurare alle *persone minorenni*, in cui sono coinvolti numerosi soggetti istituzionali, alcuni dei quali hanno prodotto importanti analisi e proposte su questo tema, a cui si rimanda per eventuali approfondimenti:

- ✓ la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza¹⁴;
- ✓ il Ministero del Lavoro e della Solidarietà sociale;
- ✓ l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza¹⁵;
- ✓ il Centro Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza¹⁶;
- ✓ il Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e i Garanti regionali¹⁷.

¹³ Per un approfondimento di questi argomenti si rimanda alla bibliografia e alla sitografia allegate.

¹⁴ La Commissione - composta da venti senatori e da venti deputati - è stata istituita dalla legge 451/1997, con compiti di indirizzo e controllo sull'attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti dei soggetti in età evolutiva. www.camera.it/bicamerale/nychiosco.asp?pagina=/bicamerale/leg16/infanzia/home.htm

¹⁵ L'Osservatorio è un organismo di coordinamento fra Amministrazioni Centrali, Regioni, Enti Locali, Associazioni, Ordini professionali e Organizzazioni non governative che si occupano di infanzia. E' stato istituito con la legge n. 451/97 ed è regolato dal D.P.R. del 14 Maggio 2007 n. 103. Ha il compito di predisporre ogni due anni il Piano Nazionale di azione per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, nonché la Relazione sulla condizione dell'infanzia in Italia e sull'attuazione dei relativi diritti. L'Osservatorio, inoltre, ha il compito, ogni 5 anni, di redigere lo schema del rapporto del Governo all'ONU sull'applicazione della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo. www.lavoro.gov.it/Lavoro/Istituzionale/Ministero/OrganiCollegiali/ossinfanzia.htm

¹⁶ I compiti e le iniziative del Centro nazionale sono compiutamente descritti sul sito www.minori.it

¹⁷ L'istituzione del Garante nazionale è stata definita dalla Legge n. 112 del 12 luglio 2011. Il primo Garante è Vincenzo Spadafora, nominato dai Presidenti delle Camere il 30 novembre 2011. Per il Lazio, il primo e attuale Garante regionale è il dott. Franco Alvaro, con il quale l'autore del presente documento è in costante rapporto.

D. LO SCOPO DEL PRESENTE LAVORO

Questo studio si configura come una piattaforma operativa finalizzata a favorire il concreto esercizio dei diritti delle persone di minore età nella città di Roma¹⁸. Essa intende fornire all'Amministrazione capitolina uno strumento di lavoro utile per:

- ✓ garantire pari opportunità nell'esercizio dei diritti dei minorenni, con standard uniformi su tutto il territorio di Roma Capitale;
- ✓ definire le priorità nella programmazione dei servizi, distinguendo tra servizi "necessari" e interventi "opportuni";
- ✓ assicurare una distribuzione equa e razionale delle risorse tra i diversi territori (Municipi), sulla base di indicatori oggettivi;
- ✓ contribuire "dal basso" - insieme ad altri soggetti - a sollecitare l'intervento dello Stato in questo campo.

E' questo il senso (e anche il limite) del presente lavoro, realizzato nell'ambito delle "azioni di sistema" finanziate dalla legge 285/97 e che si limita a considerare le prestazioni *concernenti i diritti sociali delle persone di minore età*. Esso risponde alla volontà politica della Consiliatura 2008-2013 di Roma Capitale¹⁹ ed in particolare alle indicazioni contenute nel *Piano Regolatore Sociale di Roma Capitale 2011-2015*, il cui Schema è stato approvato dalla Giunta Capitolina con Delibera n. 100 del 12 ottobre 2011²⁰.

Sono numerosi gli elementi che motivano l'opportunità di avviare la definizione dei LEPS partendo dall'infanzia e dall'adolescenza. In questo ambito sono infatti diverse, già oggi, le prestazioni sociali esigibili in base alle prescrizioni di leggi di settore (in particolare per i minori privi di un adeguato sostegno da parte della famiglia). In ottemperanza a queste norme gli Enti locali da alcuni decenni²¹ hanno predisposto interventi in risposta ai diversi bisogni dei minorenni, spesso su richiesta delle Autorità giudiziarie, in particolare della Magistratura minorile.

Di fatto è proprio la Magistratura a configurarsi dunque come il soggetto che definisce, caso per caso, il livello di assistenza da assicurare alla persona di minore età che si trova in situazioni di bisogno (ad esempio attraverso l'obbligo di tutela e presa in carico da parte dei servizi sociali o di collocamento in "idoneo istituto")²². La definizione dei LEPS per i minorenni sarebbe dunque solo una descrizione ordinata e razionale della prassi attuale? Probabilmente non è così, ma anche se lo fosse non sarebbe un esercizio inutile, perché:

- ✓ fornisce un quadro logico del sistema dei servizi sociali per i minorenni e delle risorse impegnate al riguardo, portando alla luce eventuali inefficienze e disparità di trattamento,

¹⁸ Naturalmente non si esclude che il presente lavoro possa essere utilizzato anche a livelli territoriali più ampi: futura Città Metropolitana, Regione Lazio, altre Città (ad esempio quelle "riservatarie" della legge 285/97), il Governo nazionale.

¹⁹ Cfr. *LIVEAS garantiti* nell'ambito del "Progetto Millennium - Roma 2010-2020" in www.progettomillennium.com. Il Progetto consentirà la trasformazione di alcuni servizi dall'attuale status di "interesse legittimo" a quello di "diritto soggettivo" vale a dire il diritto, da parte del cittadino, di essere destinatario di tali interventi sul modello delle prestazioni sanitarie di base".

²⁰ Il Piano operativo del nuovo Piano prevede infatti, tra le azioni da realizzare, la "*determinazione di una quota dei "livelli essenziali" delle prestazioni sociali da assicurare ai minori con particolare riferimento a quelli privi di un valido sostegno familiare* (azione 18.1).

²¹ In particolare a partire dal DPR 616/77

²² Questa evidenza mette in luce però un elemento critico, e cioè il fatto che l'accessibilità a certe prestazioni "per diritto" (e quindi "di dovere" per l'Amministrazione) avviene solo "a valle" di un bisogno giunto fino in sede giudiziaria, con tutte le conseguenze negative che ciò può comportare, specialmente quando si tratta di soggetti in età evolutiva, per i quali la tempestività dell'intervento è decisiva.

- ✓ può essere utilizzato per una buona programmazione dei servizi in relazione agli indicatori di bisogno, rafforzando anche la possibilità di sviluppare azioni di prevenzione,
- ✓ rafforza il ruolo e le competenze degli Enti locali, superando una certa "subordinazione" nei confronti della Magistratura minorile.

Ma queste non sono le sole ragioni che motivano a lavorare sui LEPS a cominciare dall'infanzia e dall'adolescenza. C'è un altro argomento decisivo. La popolazione minorile è infatti quella che più di ogni altra - per la tutela dei suoi diritti - può fare riferimento ad un "Corpus" normativo riconosciuto a livello nazionale ed internazionale. La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (CRC), ratificata in Italia con la legge 176/91, può essere a buon titolo considerata la "Magna Charta" per ogni ulteriore passaggio normativo mirato a garantire su tutto il territorio nazionale l'effettivo esercizio dei diritti delle persone di minore età. Al riguardo, il Comitato per il monitoraggio dell'applicazione della CRC, nel ribadire la piena responsabilità del governo nazionale in questo campo, ha raccomandato misure in grado di garantire un'applicazione della Convenzione in tutte le Regioni, adottando *standard nazionali quali ad esempio i livelli essenziali per l'erogazione dei servizi sociali*²³.

Per la realizzazione del presente studio si è fatto riferimento a diverse fonti ed in particolare alle analisi e alle proposte contenute:

- ⇒ nel 5° *Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia - 2011-2012*²⁴
- ⇒ nel *Documento sui Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia* in corso di preparazione da parte del Gruppo di lavoro "Batti il Cinque!"²⁵.

In questa sede, per quanto riguarda il lessico, si fa riferimento a quello adottato dalla Costituzione, nella sua nuova formulazione²⁶. Dal punto di vista dei contenuti, si tengono in debita considerazione le acquisizioni presenti in letteratura che invitano ad interpretare il termine "prestazione" in senso non restrittivo, come singolo "atto molecolare", ma come un "intervento organico" multidimensionale, atto a prevenire, eliminare o ridurre il bisogno sociale e/o le sue conseguenze. Il termine comprende dunque erogazioni monetarie e/o in natura, servizi alla persona e al nucleo familiare, "mix" di erogazioni monetarie e di interventi.

Per quanto riguarda i termini "garantire" o "assicurare", si fa presente che la norma costituzionale comporta per l'Amministrazione pubblica il dovere di far sì che le prestazioni rientranti tra i livelli essenziali siano effettivamente accessibili agli aventi diritto. Ciò significa che, sulla base del principio di sussidiarietà, l'Ente locale può sia gestire in proprio i servizi, sia promuovere e sostenere la gestione di servizi organizzati da altri soggetti idonei, vigilando sul loro funzionamento.

In sostanza, l'Amministrazione deve assicurare al soggetto portatore del diritto che egli lo possa effettivamente esercitare, eliminando eventuali ostacoli di natura tecnica, economica o comunicativa. Ciò comporta la possibilità, per la persona che ritenga di avere tale diritto, di avviare anche una procedura amministrativa di reclamo e di indennizzo ove ritenga che gli sia stato negato.

²³ *Osservazioni Conclusive* indirizzate all'Italia dal Comitato Onu e pubblicate il 31 ottobre 2011. Documento disponibile su www.minori.it e su www.gruppocrc.net.

²⁴ Redatto dal Gruppo di lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

²⁵ www.cnca.it/images/stories/cnca-nazionale/campagne_e_cartelli/2012_Documento_Lepdcs.pdf Versione 23.2.12. "Batti il 5" è un gruppo costituito da Agesci, Arciragazzi, Cnca, Cnoas, Cgil, Save the Children Italia e Unicef Italia.

²⁶ "Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (art. 117, c. 2, l. m).

E. IL CONTESTO DEMOGRAFICO

Dal 2000 la popolazione residente nel comune di Roma è rimasta numericamente stabile, intorno ai due milioni e ottocentomila persone, con un modesto incremento di circa 73mila unità²⁷. A fronte di questa stabilità complessiva, si registra un incremento percentuale, lento ma costante, della popolazione minorenni sul totale degli iscritti all'anagrafe, che passa dal 15,10% (424.678 unità) nel 2000 al 15,75% (454.524 unità) nel 2011, con un saldo positivo pari a quasi 30.000 unità. L'incremento è dovuto esclusivamente al contributo fornito dai minorenni stranieri, che hanno più che raddoppiato la loro presenza sia in valori percentuali, passando dal 5,2% all'11,8% di tutti i minorenni romani, sia in valori assoluti, passando dai 22.313 del 2000 ai 53.693 del 2011, determinando quel saldo positivo di 30mila bambini e ragazzi che è esattamente pari all'incremento dell'intera popolazione minorile nel periodo di riferimento. Senza questo contributo dei minorenni stranieri di prima e seconda generazione²⁸, il numero delle persone di minore età residenti a Roma sarebbe rimasto invariato.

Tabella 1. Serie storica popolazione iscritta in anagrafe nel Comune di Roma (dati al 31/12 dell'anno)

Anno	Popolazione totale	Minori (italiani e stranieri)	% minori su tot. popol.	Minori italiani	Minori stranieri	% minori stranieri su tot minori
2011	2.885.272	454.524	15,75	400.831	53.693	11,8
2010	2.882.250	451.423	15,66	400.132	51.291	11,3
2009	2.864.519	448.983	15,67	400.689	48.294	10,7
2008	2.844.821	444.599	15,62	399.880	44.719	10,1
2007	2.838.047	440.470	15,52	399.427	41.043	9,3
2006	2.825.077	438.322	15,51	400.345	37.977	8,6
2005	2.817.293	433.645	15,39	399.211	34.652	8,0
2004	2.823.201	431.873	15,29	399.927	31.946	7,4
2003	2.810.931	427.998	15,22	398.508	29.490	6,9
2002	2.802.500	425.700	15,19	398.382	27.318	6,4
2001	2.814.944	425.602	15,11	400.257	25.345	5,9
2000	2.818.021	424.678	15,10	402.365	22.313	5,2

Fonte: Elaborazioni su dati Ufficio Statistico Roma Capitale

²⁷ I dati demografici fanno riferimento a due fonti ufficiali: l'Ufficio Statistico di Roma Capitale e l'Istat, che presentano dati diversi, dovuti alle diverse metodologie di calcolo utilizzate dai due enti. Mentre il primo riprende i dati della sua Anagrafe, l'Istat parte dai dati dell'ultimo censimento sulla base dei quali effettua procedure di validazione statistica. In questo documento - salvo diversa specificazione - si è scelto di far riferimento ai dati forniti dall'Ufficio Statistico di Roma, che naturalmente potranno essere modificati in seguito alla rilevazione censuaria dello scorso anno.

²⁸ Con il termine di prima generazione si indicano i minori immigrati non nati in Italia, con il termine di seconda generazione i minori nati in Italia da cittadini immigrati (o comunque minori giunti in Italia giovanissimi).

Può essere utile distinguere tra le diverse fasce d'età, considerando quattro gruppi che hanno come riferimento i servizi educativi e d'istruzione a loro rivolti²⁹.

I dati in tabella consentono di osservare alcuni trend³⁰ che indicano come i valori percentuali nei diversi anni per le prime tre fasce d'età siano praticamente costanti, mentre si osserva un calo di un punto percentuale per l'ultima fascia (14-17 anni).

In numeri assoluti questo significa che l'aumento dei giovani a Roma non si distribuisce uniformemente tra tutte le età, ma tende a presentarsi come un *ringiovanimento tra i minorenni*.

La spiegazione sta nell'apporto demografico dei minorenni stranieri: sono loro che determinano un incremento delle fasce più giovani di bambini e pre-adolescenti, ma non contribuiscono con la stessa forza all'aumento degli adolescenti.

Tabella 2. Valori assoluti e percentuali delle diverse fasce d'età su totale minorenni per singolo anno³¹

Fasce d'età	Scolarità	2011	2010	2009	2008	2007
0-5 anni	Asili nido e scuole infanzia	157.708 34,69%	156.305 34,62	155.649 34,66	153.827 34,59	150.673 34,20
6-10 anni	Scuole primarie	127.081 27,95%	125.774 27,86	123.404 27,48	121.755 27,38	120.486 27,35
11-13 anni	Scuole secondarie di 1° grado	73.461 16,16%	72.434 16,04	72.064 16,05	71.186 16,01	71.111 16,14
14-17 anni	Scuole secondarie di 2° grado	96.274 21,18%	96.910 21,46	97.866 21,79	97.831 22,00	98.200 22,29

Fonte: Elaborazioni su dati Ufficio Statistico Roma Capitale

Nella tabella seguente si riportano le stesse informazioni della precedente, ma relative ai soli minorenni stranieri.

Come si osserva, la loro presenza è percentualmente (ma non in numeri assoluti, tutti in crescita) costante o in aumento per le prime tre fasce d'età, mentre risulta in calo tra i più grandi (si passa dal 18,5% del 2007 al 17,6% del 2011).

²⁹ Il rapporto indicato in tabella tra fasce d'età e corrispettivi servizi educativi/formativi, va preso come riferimento orientativo, soprattutto negli anni di passaggio tra una fascia e l'altra, in quanto l'età per essere iscritto ad un servizio può variare in base al mese di nascita o alle scelte educative dei genitori.

³⁰ Il riferimento è dato dai valori percentuali che consentono un confronto tra i diversi anni.

³¹ Le differenze percentuali tra le varie fasce d'età sono dovute al diverso numero di anni con cui si sono costruite le fasce stesse (la prima fascia è di 5 anni, la seconda di 4 la terza di 3, la quarta di 4).

Tabella 3. Valori assoluti e percentuali delle diverse fasce d'età dei minorenni stranieri su totale minorenni per singolo anno

Fasce d'età	Scolarità	2011	2010	2009	2008	2007
0-5 anni	Asili nido e scuole infanzia	21.867 40,7%	20.397 39,8%	19.179 39,7%	17.904 40,0%	16.568 40,3%
6-10 anni	Scuole primarie	14.700 27,4%	14.036 27,4%	13.163 27,2%	12.172 27,2%	10.990 26,7%
11-13 anni	Scuole secondarie di 1° grado	7.644 14,2%	7.400 14,4%	6.937 14,3%	6.355 14,2%	5.884 14,3%
14-17 anni	Scuole secondarie di 2° grado	9.482 17,6%	9.458 18,4%	9.015 18,6%	8.288 18,5%	7.601 18,5%
Totale		53.693 100%	51.291 100%	48.294 100%	44.719 100%	41.043 100%

Fonte: Elaborazioni su dati Ufficio Statistico Roma Capitale

Per completare il quadro dei dati demografici, è utile confrontare i dati di Roma Capitale con quelli della Provincia e della Regione.

La tabella seguente presenta i valori assoluti dei cittadini residenti nel Lazio, nella Provincia di Roma e a Roma Capitale, indicando il peso percentuale dei cittadini minorenni residenti a Roma rispetto al totale dei minorenni residenti nel Lazio e nella Provincia. Si osserva che 1 minorenne su 2 presente nella Regione Lazio risiede a Roma. Per la Provincia questo valore aumenta e porta il rapporto a 2 minorenni su 3.

Altra informazione interessante riguarda la percentuale di minorenni sulla popolazione totale. Nel caso di Roma si registra il valore più basso, ossia nella Capitale la presenza di giovani è minore in percentuale rispetto alla Regione e alla Provincia.

Tabella 4. Confronto tra residenti nel Lazio, nella Provincia di Roma e a Roma Capitale. Popolazione al 01/01/2011

	Totale	Di cui minori	% minori su totale	Peso % della popolazione minorenni residente a Roma sul totale minorenni
Popolazione del Lazio	5.728.688	958.305	16,7%	47,0%
Popolazione Provincia di Roma	4.194.068	709.476	16,9%	63,4%
Popolazione Roma Capitale ³²	2.761.477	449.855	16,3%	100%

Fonte: Elaborazioni su dati Ufficio Statistico Roma Capitale

³² Per rendere omogenei e comparabili i dati, in questo caso la popolazione di Roma Capitale è dedotta dalla banca dati di demo Istat e non dall'Ufficio Statistico di Roma Capitale, con le relative differenze numeriche riportate dalle due fonti.

F. I SERVIZI SOCIALI PER I MINORENNI A ROMA

La governance territoriale dei servizi sociali

Il sistema attuale dei servizi e degli interventi sociali a Roma³³ fa riferimento a due livelli di Governance:

- a livello centrale opera l'Assessorato alle Politiche sociali con il Dipartimento Politiche Sociali e Promozione della Salute (ex V Dipartimento), la cui sede centrale è ubicata in viale Manzoni 16;
- a livello decentrato, operano 19 Municipi con i rispettivi Assessorati alle Politiche sociali e le Unità Organizzative Sociale Educazione Cultura e Sport (UOSECS).

Attualmente per la maggior parte i servizi e gli interventi sociali nel territorio di Roma Capitale sono promossi e/o gestiti dai Municipi.

Il Dipartimento svolge infatti un ruolo di programmazione, coordinamento e assistenza tecnica ai Municipi, in particolare attraverso azioni finalizzate a garantire il funzionamento dell'intero sistema. Esso però interviene direttamente nel caso di persone che non hanno uno specifico riferimento territoriale (per esempio i minori stranieri non accompagnati) e con alcuni servizi che operano su scala più ampia, a livello cittadino (ad esempio per l'emergenza sociale).

Nel campo degli interventi sociali operano anche altri settori dell'Amministrazione capitolina, come il Dipartimento per le Politiche educative e scolastiche (che tra l'altro ha in carico l'assistenza degli alunni con disabilità e di quelli appartenenti a etnie Rom, Sinti e Caminanti), il Dipartimento delle risorse umane (che gestisce tutto il personale dipendente, compresi dunque i dirigenti, i funzionari e gli operatori sociali), il Dipartimento per il patrimonio, il Gabinetto del Sindaco, ecc.

Le risorse umane impegnate nei servizi sociali di Roma Capitale³⁴

Nel sistema dei servizi sociali di Roma Capitale, al 31 gennaio 2011 operavano complessivamente 880 persone dipendenti dall'Amministrazione, di cui 81 (9%) con un contratto a termine e 98 (11%) part-time.

I professionisti con funzioni specifiche nella relazione d'aiuto alla persona e alla famiglia (assistenti sociali, pedagogisti, psicologi, educatori) ammontano complessivamente a 354 unità (40% di tutti i dipendenti del settore), la maggior parte dei quali, come è intuibile, sono assistenti sociali (316). E' da rilevare che 37 di questi sono part-time e ben 53 con contratti a tempo determinato.

³³ Per un'analisi dettagliata del sistema territoriale dei servizi sociali a Roma, cfr. "Schema del Piano Regolatore Sociale 2011-2015" (Delibera Giunta Capitolina n. 100 del 12 ottobre 2011).

³⁴ Fonte: Dipartimento Servizi sociali, Ufficio "Azioni di sistema" (2011). In questa sede si considerano, se non diversamente specificato, solo le persone dipendenti o comunque contrattate direttamente dall'Amministrazione capitolina, in quanto le spese per il personale che opera nei servizi gestiti dagli Organismi del Terzo Settore rientrano tra i costi dei servizi "acquistati" dalla Pubblica Amministrazione. L'analisi è limitata al personale impegnato nel settore dei servizi sociali dei Municipi e del Dipartimento Servizi sociali. Alcune persone appartenenti alla famiglia professionale sociale sono impegnati anche in altri Dipartimenti, ma il loro numero è particolarmente esiguo (e quindi ininfluente ai fini della presente analisi).

Tabella 5. Dipendenti impegnati nel sistema dei servizi sociali. Articolazione per categoria, profilo professionale e tipologia contratto

Categoria	Profilo professionale	Numero persone	di cui a tempo parziale	di cui a tempo determinato
Dirigente	Dirigente Amministrativo	10	0	2
	Dirigente Socio-Educativo	12	0	0
Cat. D	Assistente Sociale	316	37	53
	Funzionario Amministrativo	89	8	10
	Funzionario Servizi Sociali	19	4	0
	Pedagogista	3	0	0
	Psicologo	28	4	9
	Sociologo	3	1	0
	Altri funzionari	8	0	3
Cat. C	Educatore	7	3	0
	Istruttore Amministrativo	338	39	2
	Altri istruttori	5	0	0
	Altro personale	12	1	1
Cat. B	Operatore Servizi Supporto e Custodia	18	0	1
	Altri operatori	12	1	0
Totale		880	98	81

La distribuzione delle risorse umane tra i servizi centralizzati presso il Dipartimento Politiche sociali e i Municipi si attesta rispettivamente al 29% e al 71%.

Diverso, come comprensibile, è l'equilibrio nella distribuzione degli assistenti sociali: l'85% di loro opera infatti nei Municipi, mentre solo il 15% nei servizi dipartimentali.

La tabella seguente presenta un quadro generale della suddivisione delle risorse umane tra il Dipartimento Politiche sociali e i 19 Municipi, articolate per profilo professionale.

Tabella 6. Personale assegnato ai Servizi Sociali dei Municipi per profilo professionale

Profilo professionale	Municipi																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	Tot.
Dirigenti	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
Ass. Sociale	12	13	11	16	14	17	15	14	16	15	19	15	23	14	10	8	11	14	10	267
Funz. Amm.	1	2	3	4	2	4	0	2	3	4	2	3	5	2	2	4	2	2	1	48
Funz. Serv. Soc.	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	2	1	2	0	1	14
Pedagogista	0	0	0	1		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3
Psicologo	0	2	1	0	1	0	0	0	2	3	1	1	2	1	1	2	2	0	0	19
Sociologo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Educatore prof.	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	6
Istr. Amministr.	10	3	3	11	8	17	18	24	9	16	6	13	20	11	7	6	20	16	9	227
Ins. Sc. Infanzia Ed. Asilo Nido	0	2	0	1	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	9
Oper. Custodia	1	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3	0	0	2	1	13
Altri operatori	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
Totale	26	24	22	35	28	41	35	47	32	38	29	37	53	31	27	23	38	36	25	627

Non si riesce a cogliere alcun criterio razionale per il riparto delle risorse umane nei Municipi, se non quello della consuetudine. Risulta evidente, ad esempio che il personale non è distribuito in base alla numerosità della popolazione residente. La media infatti è di un dipendente ogni 4.585 abitanti, ma si va da un dipendente ogni 2.404 residenti in un Municipio a uno ogni 6.386 in un altro.

Per quanto riguarda più specificamente gli assistenti sociali, nei Municipi vi è in media un assistente sociale ogni 9.098 residenti³⁵. Ma si va da Municipi in cui vi è un assistente sociale ogni 4.808 abitanti ad altri in cui il rapporto è di uno ogni 17.182! Il dato è paradossale, tanto più se si considera che in alcuni casi si registra un'evidente correlazione negativa tra l'intensità del disagio sociale e la numerosità degli assistenti sociali (cioè vi sono in proporzione meno assistenti proprio nei territori in cui c'è un maggiore disagio).

Le tipologie dei servizi sociali per i minorenni

Sono molti gli interventi e i servizi sociali che hanno i minorenni come destinatari esclusivi o come parte di una popolazione più ampia.

La tabella seguente elenca *21 tipologie di interventi sociali*, selezionate sulla base del criterio di stabilità e continuità. Si tratta infatti di servizi funzionanti da tempo (almeno un decennio), che possono essere considerati come *costitutivi del sistema territoriale dei servizi sociali pubblici diretti ai minorenni e alle loro famiglie*. La tabella è articolata per titolarità (Dipartimento e Municipi) e per otto "aree di welfare".

³⁵ E' un rapporto molto lontano sia dagli standard proposti dal citato documento delle Regioni (3 Assistenti sociali ogni 10.000 abitanti), sia da quello proposto in più occasioni dall'Ordine delle assistenti sociali (1 ogni 5.000 abitanti).

Tabella 7. Tipologie di intervento sociale per le persone di minore età, articolate per area di welfare e per ente titolare³⁶

Area di welfare ³⁷	Tipologie dei servizi e degli interventi sociali	Titolarità	
		Municipi	Dipartimento
Accesso ai servizi	1. Segretariato sociale	X	
Presenza in carico	2. Servizio sociale	X	
	3. Tutela e curatela pubblica		X
Pronto intervento sociale	4. Sala operativa per l'emergenza sociale		X
Sostegno al reddito	5. Sostegno economico alla famiglia e al minore	X	
Servizi di prossimità	6. Centro per la famiglia	X	
	7. Servizi per l'affido e l'adozione	X	X
	8. Educativa territoriale	X	
	9. Centro diurno per bambini diversamente abili	X	
	10. Centro di aggregazione e socializzazione	X	
	11. Centro ricreativo stagionale	X	
Interventi per l'inclusione e l'autonomia	12. Sostegno alla scolarizzazione di minori appartenenti a minoranze etniche		X ³⁸
	13. Assistenza alunni con disabilità	X	
Assistenza domiciliare	14. Assistenza educativa domiciliare – SISMIF	X	
	15. Assistenza domiciliare integrata a minori con disabilità (SAISH)	X	
	16. Assistenza domiciliare ai minori con AIDS		X
Comunità/residenze	17. Centro di pronta accoglienza (0-6 anni)		X
	18. Centro di pronta accoglienza (preadolescenti e adolescenti)		X
	19. Casa-famiglia e Comunità educativa	X	X
	20. Gruppo appartamento per adolescenti	X	X
	21. Struttura residenziale per nuclei genitore-figlio	X	X

I servizi e gli interventi sono sinteticamente descritti nelle schede raccolte nell'apposito capitolo più avanti³⁹.

³⁶ Fonte: Comune di Roma, *I servizi sociali per l'infanzia e l'adolescenza*, Cabina di regia Legge 285/97, Roma 2010

³⁷ Le aree di welfare fanno riferimento agli "obiettivi di servizio" previsti nel documento elaborato il 26 Luglio 2011 dalla Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni "Schema di riferimento per la individuazione dei macro livelli e degli obiettivi di servizio delle prestazioni sociali".

³⁸ Servizio promosso dal Dipartimento Politiche educative e scolastiche.

³⁹ Cfr. *I servizi sociali per l'infanzia e l'adolescenza*, o.c.

G. I PRINCIPI E I METODI DEL PRESENTE LAVORO

Il riferimento ai diritti

Nel presente lavoro si è voluto chiaramente connettere la definizione dei livelli essenziali non solo con la loro dimensione “prestazionale”, ma anche con i diritti sanciti dalla CRC.

Al riguardo, è opportuno ricordare che questi possono essere suddivisi in due grandi aree:

⇒ diritti di carattere "trasversale", applicabili in generale in tutti i processi di gestione degli interventi:

- ✓ *diritto al riconoscimento della soggettività della persona di minore età*
- ✓ *diritto alla prevalenza del suo miglior interesse*
- ✓ *diritto alla non discriminazione*
- ✓ *diritto all'ascolto e alla partecipazione nelle questioni che lo coinvolgono*

⇒ diritti il cui esercizio è collegabile - più o meno direttamente - a specifiche prestazioni sociali:

- ✓ *diritto alla vita e alla sopravvivenza*
- ✓ *diritto alla tutela legale*
- ✓ *diritto alla "presa in carico" e alla continuità assistenziale*
- ✓ *diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione*
- ✓ *diritto alla crescita e allo sviluppo fisico, mentale, morale e sociale*
- ✓ *diritto ad una vita degna e sana*
- ✓ *diritto alla sicurezza*
- ✓ *diritto a vivere in famiglia o almeno in un ambiente a dimensione familiare⁴⁰.*

Per rendere più evidente il rapporto tra le prestazioni essenziali e i diritti sociali, come previsto dalla Costituzione, nelle schede proposte come strumento per la definizione degli standard si richiamano i diritti specifici al cui esercizio concorrono gli interventi sociali descritti.

⁴⁰ Al riguardo, è opportuno ricordare il Preambolo della CRC: “*la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo*”.

I principi per la determinazione dei LEPS

Si ritiene opportuno richiamare qui alcune acquisizioni emerse dal recente dibattito sui LEPS⁴¹.

- ✓ *Personalizzazione ed empowerment.* Il punto di partenza è la persona portatrice di diritti, per il pieno esercizio dei quali va organizzato il sistema dei servizi. E' questo che si deve "adeguare" a quello e non viceversa. Le prestazioni vanno intese non (o almeno "non solo") come atti specialistici di esperti "su" soggetti in condizione di fragilità e vulnerabilità sociale, ma come interventi che operano sulle capacità delle persone (comprese quelle di minore età), tenendo conto delle loro storie e prospettive di vita, nei contesti relazionali in cui vivono.
- ✓ *Visione "olistica".* Il destinatario delle prestazioni va colto nella sua unità relazionale. L'analisi delle specifiche prestazioni collegate ai diversi diritti non deve condurre ad una separatezza concettuale, come se l'insieme delle prestazioni fosse una "somma delle parti", dal momento che ogni diritto è interconnesso agli altri e che l'intera materia va considerata nel suo insieme.
- ✓ *Multidimensionalità e integrazione.* La dimensione dei "servizi ai singoli" va integrata con quella dei "servizi alla comunità", il che comporta un coordinamento a livello orizzontale (con la famiglia e il territorio) e verticale (collaborazione sussidiaria fra i diversi livelli istituzionali).
- ✓ *Appropriatezza e interventi sul sistema.* L'erogazione di prestazioni appropriate, efficaci e di qualità presuppone l'attivazione di idonee "azioni di sistema": informazione sui diritti e sui processi, formazione degli operatori, programmazione, semplificazione burocratica, monitoraggio e controllo, valutazione, ecc..

I destinatari dei LEPS

Ai fini del presente lavoro, si considerano come destinatari dei LEPS:

- tutte le persone di minore età che ricadono sotto la giurisdizione di Roma Capitale, a prescindere dalla cittadinanza e dal titolo della presenza (residenza, domicilio o passaggio) loro e dei loro genitori/tutori;
- i loro genitori, familiari e altri soggetti che hanno responsabilità nei loro confronti e che concorrono all'esercizio dei loro diritti.

Il chiaro universalismo presupposto dalla CRC non significa però indifferenza nei confronti della diversità di condizione e di bisogno dei minorenni destinatari delle prestazioni. La CRC prevede infatti una tutela particolare in favore di alcuni gruppi di minorenni i quali, data la loro maggiore vulnerabilità, richiedono un'attenzione speciale al fine di garantire loro una più efficace protezione. Nella situazione romana, si tratta soprattutto di persone di minore età:

- stranieri non accompagnati, in particolare rifugiati

⁴¹ Nel realizzare questo lavoro si è cercato anche di tenere conto del rischio che la definizione dei livelli essenziali possa spostare il baricentro dell'attenzione politica e amministrativa sui diritti individuali "a valle", a discapito della più ampia azione di promozione e di sviluppo delle opportunità delle persone in età evolutiva (anche in funzione preventiva). Non è questo un timore infondato: in un contesto di risorse molto limitate, tutto ciò che non è disposto come un obbligo in termini di legge può apparire un optional e quindi un lusso che non ci si può permettere. D'altronde è quanto è avvenuto nella Sanità, che in molti casi ha privilegiato la strutturazione di un sistema di interventi centrato sulle prestazioni ospedaliere, riducendo l'azione sul territorio).

- sottoposti a procedimenti e misure restrittive da parte della Giustizia minorile
- in situazione di sfruttamento economico (compreso lo sfruttamento del lavoro minorile)
- vittime di tratta e di sfruttamento sessuale
- vittime di abuso o di altre forme di sfruttamento
- appartenenti a minoranze etniche (in particolare Rom, Sinti e Caminanti).

Opzioni metodologiche

Questo studio si fonda sulle seguenti ipotesi di lavoro:

1. integrazione di *entrambe le accezioni dei LEPS* sinteticamente illustrate sopra, intesi dunque sia come determinazione operativa e standardizzata di prestazioni sociali, sia come dispositivi finalizzati ad assicurare l'esercizio di diritti soggettivi di persone di minore età che si trovano in determinate situazioni di bisogno;
2. rappresentazione delle tipologie dei servizi e delle prestazioni sociali *a partire dalla prassi esistente a Roma* (senza necessariamente "piegarle" a schemi derivanti da nomenclatori normativi esterni, non sempre sufficienti a descrivere la realtà locale)⁴²;
3. presupposizione - almeno fino alla determinazione dei LEPS su scala nazionale - che il complesso delle *prestazioni offerte in modo strutturato e continuativo in questi ultimi anni* dall'Amministrazione capitolina costituisca una piattaforma sufficiente per la determinazione dei livelli essenziali da adottare, salvo diversa valutazione in casi specifici e naturalmente fatta salva la possibilità di obiettivi di miglioramento⁴³;
4. *approccio graduale e modulare*; in questa fase, infatti, ci si limita a considerare:
 - a. le (sole) *prestazioni di carattere socio assistenziale*⁴⁴;
 - b. che ricadono sotto la *responsabilità diretta dell'Ente locale*⁴⁵;
 - c. che riguardano direttamente e in modo specifico le *persone di minore età*⁴⁶.

⁴² Ciò non significa che nella descrizione dei servizi non si faccia riferimento - in tutti i casi in cui ciò è apparso possibile - al Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, proposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome come uno strumento utile allo sviluppo di "*un linguaggio comune utilizzabile dai programmatori e dagli operatori, finalizzato anche a facilitare l'identificazione dei livelli essenziali di assistenza sociale, rendendo possibile il confronto su voci omogenee tra i diversi sistemi di welfare*".

⁴³ Questa opzione nasce dalla volontà di predisporre una proposta con un alto grado di fattibilità, in quanto tecnicamente ed economicamente sostenibile.

⁴⁴ In futuro - se se ne danno le condizioni - sarà comunque possibile espandere la proposta considerando anche altre prestazioni di natura non assistenziale assicurate da Roma Capitale (ad es. servizi anagrafici, educazione, istruzione, formazione, cultura, sicurezza...).

⁴⁵ La CRC su questo punto è chiara: devono essere tutelati i diritti non solo delle persone di minore età residenti o regolarmente soggiornanti, ma di tutte quelle che ricadono sotto la giurisdizione dello Stato. In questo caso si tratta della giurisdizione di Roma Capitale. Sulla base dei principi di sussidiarietà e di integrazione, in un secondo momento si potrà ampliare l'ambito di definizione dei LEPS anche ad altre istituzioni che operano sul territorio romano (ASL, Scuola, Questura, Giustizia Minorile...).

Nel capitolo seguente si propongono una serie di schede (21) che descrivono operativamente l'articolato sistema di servizi socio-assistenziali organizzati per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nel territorio di Roma Capitale.

Le schede descrivono sinteticamente:

- ⇒ la tipologia del servizio sociale
- ⇒ le principali norme di riferimento (a livello nazionale, regionale e locale)
- ⇒ i soggetti destinatari diretti delle prestazioni
- ⇒ i particolari diritti da tutelare
- ⇒ le diverse prestazioni erogate in favore dei destinatari⁴⁷
- ⇒ gli indicatori specifici relativi ai servizi (con gli standard attuali e quelli da considerare come livelli essenziali)
- ⇒ eventuali note o suggerimenti

Data la natura di questo lavoro - che si qualifica come uno strumento e un modello operativo - non sono riportati in questa fase i dati relativi agli standard attuali (questa operazione sarà opportunamente eseguibile solo dopo aver validato le tipologie di servizio e i relativi indicatori proposti), né i livelli da considerare come essenziali.

Quest'ultima operazione ha infatti un carattere squisitamente "politico", in quanto si traduce in decisioni fondate su strategie e priorità di carattere generale, che comportano tra l'altro scelte sull'allocazione delle risorse (compiti che non possono essere assunti da istanze di tipo tecnico).

⁴⁶ Fanno eccezione a questo limite i servizi rivolti alla cittadinanza in generale e quindi anche ai minorenni, come il Segretariato sociale, il Servizio sociale e la Sala Operativa Sociale.

⁴⁷ Non si enucleano in questa sede le prestazioni "back office", ma ciò non pregiudica la convinzione della loro importanza.

H. LE SCHEDE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI STANDARD

Scheda n. 1 - Segretariato sociale

Soggetti destinatari delle prestazioni

Tutta la cittadinanza, con particolare riferimento ai minorenni, ai loro familiari, agli educatori e alle altre persone che hanno responsabilità nei loro confronti.

Norme di riferimento

Legge 328/2000 (art. 22); legge regionale 38/96

Diritti da tutelare

- ✓ Diritto all'informazione
- ✓ Diritto all'accesso alle prestazioni connesse ai diritti garantiti dalle norme

Prestazioni per i destinatari

- ✓ Informazioni sui diritti sociali garantiti dalla legge
- ✓ Informazioni sui servizi e sugli interventi sociali disponibili nel territorio, nonché sulle modalità per accedervi
- ✓ Orientamento ai servizi, sulla base delle specifiche richieste e dell'analisi dei bisogni, tenendo conto delle opportunità disponibili
- ✓ Accompagnamento dei soggetti con particolari bisogni sociali fino alla presa in carico da parte del servizio competente

<i>Indicatori</i>	<i>Standard attuali</i>	<i>Livelli essenziali</i>
N. servizi attivi		
n. ore settimanali di apertura		
n. settimane/anno di apertura		
N. operatori		

Scheda n. 2 - Servizio sociale

Soggetti destinatari delle prestazioni

Tutta la cittadinanza, con particolare riferimento alle famiglie multiproblematiche e ai minorenni privi di un valido sostegno familiare

Norme di riferimento

Legge 328/2000 (art. 22); legge regionale 38/96

Diritti da tutelare

Diritto alla "presa in carico" e alla continuità assistenziale

Prestazioni per i destinatari

- ✓ Consulenza alla famiglia e agli operatori di altre istituzioni.
- ✓ Presa in carico del minore e della sua famiglia, attraverso l'elaborazione di progetti personalizzati di intervento.
- ✓ Orientamento, accompagnamento e sostegno al minore in condizioni di particolare vulnerabilità sociale e/o privo di un valido sostegno familiare al sistema dei servizi e degli interventi sociali del territorio (aiuto economico alla famiglia assistenza domiciliare, affidamento familiare, inserimento in centri di aggregazione e strutture residenziali, attività connesse ai minori sottoposti ad autorità giudiziaria).

<i>Indicatori</i>	<i>Standard attuali</i>	<i>Livelli essenziali</i>
N. servizi dipartimentali e municipali		
N. complessivo di operatori		
Rapporto operatori / popolazione residente		
Rapporto assistenti sociali / popolazione residente		

Note e suggerimenti

Si richiamano alcune misure previste nel *Programma attuativo* del nuovo Piano Regolatore Sociale: definizione del modello organizzativo del Servizio Sociale (azione 2.5); redistribuzione territoriale delle risorse professionali, in relazione ai bisogni sociali della popolazione target (azione 5.1); adeguamento delle risorse professionali assegnate al comparto dei servizi sociali, con riferimento a standard nazionali (azione 5.2); miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori sociali, sia dal punto di vista logistico che della dotazione strumentale (azione 5.3); realizzazione di un programma di aggiornamento e formazione continua degli operatori e dei decisori impegnati nei servizi sociali (azione 5.5); realizzazione di un programma di supervisione degli operatori impegnati nel servizio sociale (azione 5.6).

Scheda n. 3 - Tutela e curatela pubblica

Soggetti destinatari delle prestazioni

Neonati nati da madre che non può (perché minore di anni 16) o non vuole essere nominata.

Minorenni privi degli esercenti la potestà genitoriale sul territorio italiano (minori stranieri non accompagnati) o per i quali il Tribunale per i Minorenni dispone provvedimenti di sospensione o decadenza della potestà genitoriale.

Norme di riferimento

Codice Civile, Titolo X, art. 343 e seguenti, e in particolare art. 354 (l'articolo fa riferimento a cause di non esercizio della potestà genitoriali che sono disciplinate dall'art. 330 e seguenti).

La nomina del tutore è prevista per i minori dichiarati in stato di adottabilità (legge 184/83 e successive modifiche) e per i minori stranieri non accompagnati che si trovano sul territorio italiano privi gli esercenti potestà genitoriale (legge 40/98 e successive modifiche).

Diritti da tutelare

Diritto alla protezione e alla tutela legale

Prestazioni per i destinatari

- ✓ Esercizio delle funzioni proprie dei genitori, secondo le misure previste dai provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria Minorile.
- ✓ Interventi mirati alla cura della persona sotto l'aspetto psico-fisico, socio-assistenziale, scolastico ed educativo nonché all'amministrazione dei suoi beni, sulla base di un progetto personalizzato.

<i>Indicatori</i>	<i>Standard attuali</i>	<i>Livelli essenziali</i>
N. medio minorenni in tutela		
N. tutori e curatori impegnati nel servizio		
di cui volontari		
Rapporto tutori/minori in tutela		

Note e suggerimenti

E' importante organizzare il servizio affinché le prestazioni tutelari siano effettive e non solo formali; a tal fine è possibile incentivare il ricorso a tutori volontari, debitamente preparati e sostenuti, in collaborazione con il Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Lazio.

Cfr. anche il programma di decentramento della tutela pubblica attualmente in carico alla U.O. Minori del Dipartimento, da attuarsi in collaborazione con le UIM (Programma attuativo del nuovo Piano Regolatore Sociale, azione 13.4).

Scheda n. 4 - Sala operativa per l'emergenza sociale

Soggetti destinatari delle prestazioni

Tutte le persone in difficoltà per situazioni di emergenza sociale, con particolare riferimento alle persone di minore età in condizione di abbandono, prive di un'adeguata protezione, provenienti da paesi stranieri senza l'accompagnamento responsabile di adulti di riferimento o in altre situazioni di grave disagio.

Norme di riferimento

Legge 328/00 (art. 22)

Diritti da tutelare

- ✓ Diritto alla sicurezza
- ✓ Diritto alla presa in carico

Prestazioni per i destinatari

- ✓ Decodifica della richiesta telefonica ed eventuale orientamento e sostegno telefonico
- ✓ Eventuale intervento dell'unità di strada per una verifica in loco della situazione segnalata
- ✓ Presa in carico temporanea e inserimento in strutture di accoglienza temporanea
- ✓ Prestazioni specifiche secondo le necessità del caso: ricovero ospedaliero o presso altre strutture (per esempio case di cura, case famiglia per minori) e altre necessità
- ✓ Attivazione dei servizi sociali territoriali e della rete locale

<i>Indicatori</i>	<i>Standard attuali</i>	<i>Livelli essenziali</i>
Orario di funzionamento del Servizio		
Organizzazione del servizio		
N. complessivo operatori		
N. unità mobili sul territorio		

Scheda n. 5 - Sostegno economico alla famiglia e al minore

Soggetti destinatari delle prestazioni

Persone di minore età e loro famiglie in accertato stato di disagio economico, con particolare riferimento ai minorenni riconosciuti dalla sola madre.

Norme di riferimento

Legge 328/00 (artt. 16 e 22);

Legge regionale 14/99 (passaggio di competenze dalla Provincia al Comune);

Delibere Consiglio Comunale n. 154/97 e 163/98

Diritti da tutelare

Diritto ad una vita degna e sana

Prestazioni per i destinatari

- ✓ Analisi del bisogno e formulazione del progetto personalizzato d'intervento (ossia una combinazione di interventi e prestazioni sociali in base ai bisogni specifici del minore e della sua famiglia)
- ✓ Erogazioni di contributi per sostenere spese necessarie per alloggio, alimentazione, salute, abbigliamento e altre necessità primarie
- ✓ Inserimenti prioritari/esoneri dalle quote contributive per servizi educativi (per esempio asili nido; scuole dell'infanzia; mense delle scuole dell'obbligo), di trasporto, attività ludico-sportive e culturali
- ✓ Attivazione di borse di studio, inserimento in corsi di formazione professionale, borse lavoro e tirocini di lavoro
- ✓ Sostegno e accompagnamento al reperimento e pagamento iniziale di un appartamento in locazione o di un'altra idonea sistemazione abitativa
- ✓ Sostegno al pagamento di spese per l'energia elettrica dell'abitazione

<i>Indicatori</i>	<i>Standard attuali</i>	<i>Livelli essenziali</i>
N° famiglie assistite		
Rapporto tra famiglie assistite e famiglie in povertà assoluta residenti		
N. minorenni assistiti		
Rapporto tra minorenni assistiti e minorenni in povertà assoluta residenti		
Risorse finanziarie impegnate		
Importo medio impegnato per minorenne		

Scheda n. 6 - Centro per la famiglia

Soggetti destinatari delle prestazioni

Tutta la cittadinanza, con particolare riferimento alle famiglie e ai nuclei con figli di minore età, soprattutto quelli con particolari problemi di ordine relazionale.

Norme di riferimento

Legge 285/97; legge 328/00 (artt. 16 e 22)

Diritti da tutelare

- ✓ Diritto a vivere in famiglia
- ✓ Diritto a mantenere i rapporti con entrambi i genitori (e relativa parentela) nel caso di separazione

Prestazioni per i destinatari

- ✓ Consulenza psicologica e legale al genitore, alla coppia e alla famiglia
- ✓ Sostegno alla genitorialità, mediante incontri con esperti
- ✓ Mediazione familiare per le coppie in via di separazione o separate e spazio neutro
- ✓ Mediazione intergenerazionale con consulenza psicologica per le relazioni genitori-figli

<i>Indicatori</i>	<i>Standard attuali</i>	<i>Livelli essenziali</i>
N. Centri funzionanti		
Rapporto Centri / Nuclei familiari residenti, costituiti da coppie con uno o più figli		
N. medio ore settimanali apertura servizio		
N. operatori impegnati		

Note e suggerimenti

Si richiama il preambolo CRC: "*la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo*".

Scheda n. 7 - Servizi per l'affido e l'adozione

Soggetti destinatari delle prestazioni

- ✓ Persone di minore età prive di una famiglia o di un valido sostegno familiare
- ✓ Famiglie adottanti
- ✓ Persone singole o coppie disponibili ad accogliere minorenni in affidamento familiare
- ✓ Famiglie di origine dei minorenni per i quali è disposto l'affidamento familiare

Norme di riferimento

Legge 184/83 e Legge 149/2001. Deliberazione Commissario Straordinario 54/08 (Regolamento per l'affidamento familiare dei minori)

Diritti da tutelare

- ✓ Diritto a vivere in famiglia
- ✓ Diritto all'educazione e all'istruzione
- ✓ Diritto alla crescita e allo sviluppo fisico, mentale, morale e sociale
- ✓ Diritto alla sicurezza

Prestazioni per i destinatari

- ✓ Informazioni alle persone disponibili all'affidamento; selezione, preparazione e sostegno alle persone e alle famiglie affidatarie
- ✓ Informazioni alle famiglie che intendono intraprendere il percorso dell'adozione di un minore in stato d'abbandono, in Italia o all'estero
- ✓ "Abbinamento" dei minorenni per i quali è stato disposto l'affidamento familiare con le persone o famiglie affidatarie
- ✓ Sostegno ai minorenni in affidamento familiare
- ✓ Sostegno delle famiglie d'origine dei minori affidati

<i>Indicatori</i>	<i>Standard attuali</i>	<i>Livelli essenziali</i>
Servizio cittadino di promozione e coordinamento		
N. indagini su singoli o coppie disponibili all'affido		
N. colloqui con singoli e coppie affidatarie		
N. minori in affidamento extrafamiliare		
N. colloqui con minorenni in affidamento		
N. indagini preadottive		

Scheda n. 8 - Interventi di educativa territoriale

Soggetti destinatari delle prestazioni

Preadolescenti e adolescenti a rischio di devianza e con fragilità e vulnerabilità sociali

Norme di riferimento

Legge 285/97; legge 328/2000; legge regionale 38/96

Diritti da tutelare

- ✓ Diritto alla crescita e allo sviluppo fisico, mentale, morale e sociale
- ✓ Diritto all'educazione

Prestazioni per i destinatari

- ✓ Ascolto e orientamento
- ✓ Relazioni educative di carattere informale con adulti e tra pari
- ✓ Promozione e accompagnamento per la realizzazione di attività ludico-ricreative

<i>Indicatori</i>	<i>Standard attuali</i>	<i>Livelli essenziali</i>
N. Unità di strada		
N. Centri di ascolto/orientamento		
N. minorenni coinvolti		
N. operatori impegnati		

Scheda n. 9 - Centro diurno per bambini diversamente abili

Soggetti destinatari delle prestazioni

Minorenni con disabilità

Norme di riferimento

Legge 328/2000; legge regionale 38/96; legge regionale 41/2003 e successive deliberazioni attuative

Diritti da tutelare

- ✓ Diritto ad una vita degna
- ✓ Diritto ad una vita sana

Prestazioni per i destinatari

- ✓ Accompagnamento con vettura attrezzata
- ✓ Accudimento e cura della persona
- ✓ Attività ludico-ricreative
- ✓ Attività educative, culturali ed espressive
- ✓ Laboratori ludico-motori

<i>Indicatori</i>	<i>Standard attuali</i>	<i>Livelli essenziali</i>
N. Centri con minorenni		
N. medio ore di funzionamento settimanale per Centro con minorenni		
N. servizi di accompagnamento con vettura attrezzata		
N. operatori impegnati		
N. minorenni iscritti		
N. minorenni frequentanti		
Rapporto capienza Centri / n. minorenni con disabilità residenti		

Scheda n. 10 - Centro di aggregazione e socializzazione

Soggetti destinatari delle prestazioni

Preadolescenti e adolescenti, con particolare riferimenti a quelli più vulnerabili

Norme di riferimento

Legge 285/97; legge 328/2000; leggi regionali 38/96 e 41/2003

Diritti da tutelare

- ✓ Diritto alla crescita e allo sviluppo fisico, mentale, morale e sociale
- ✓ Diritto all'educazione

Prestazioni per i destinatari

- ✓ Ascolto e orientamento
- ✓ Relazioni educative di carattere informale con adulti e tra pari
- ✓ Attività ludico-ricreative, sportive e culturali
- ✓ Sostegno psicologico
- ✓ Sostegno scolastico in ambiente extrascolastico

<i>Indicatori</i>	<i>Standard attuali</i>	<i>Livelli essenziali</i>
N. Centri		
N. medio ore di funzionamento settimanale per Centro		
Capienza complessiva		
Rapporto capienza Centri / n. minorenni residenti		
N. minorenni iscritti		
N. minorenni frequentanti (media)		

Scheda n. 11 - Centro ricreativo stagionale

Soggetti destinatari delle prestazioni

Minorenni di età compresa tra i 4 e i 14 anni, con particolare riferimenti a quelli più vulnerabili

Norme di riferimento

Legge 285/97; legge 328/2000; leggi regionali 38/96 e 41/2003

Diritti da tutelare

- ✓ Diritto alla crescita e allo sviluppo fisico, mentale, morale e sociale
- ✓ Diritto all'educazione

Prestazioni per i destinatari

- ✓ Relazioni educative di carattere informale con adulti e tra pari
- ✓ Attività ludico-ricreative, sportive e culturali
- ✓ Trasporto con assistenza

<i>Indicatori</i>	<i>Standard attuali</i>	<i>Livelli essenziali</i>
N. Centri		
Capienza complessiva		
Capienza Centri / n. minorenni residenti		
N. domande presentate		
N. minorenni iscritti		
N. minorenni frequentanti		

Scheda n. 12 - Sostegno alla scolarizzazione di minori appartenenti a minoranze etniche

Soggetti destinatari delle prestazioni

Minorenni appartenenti alle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti in età di obbligo scolastico

Norme di riferimento

Legge 328/2000

Diritti da tutelare

Diritto all'educazione e all'istruzione

Prestazioni per i destinatari

- ✓ Orientamento e accompagnamento per le iscrizioni e le altre pratiche (buoni libro, borse di studio, accompagnamento/invio ai servizi sanitari per vaccinazioni e certificazioni)
- ✓ Mediazione scuola/famiglia
- ✓ Partecipazione alle attività organizzate dalla scuola
- ✓ Trasporto scolastico
- ✓ Organizzazione di attività educative nel periodo di vacanza scolastica

<i>Indicatori</i>	<i>Standard attuali</i>	<i>Livelli essenziali</i>
N. minorenni iscritti		
N. minorenni frequentanti con regolarità		
Livelli di scolarizzazione (% frequentanti per tipo e grado di scuola)		
Rapporto minorenni assistiti / popolazione obiettivo		
N. operatori impegnati		

Note e suggerimenti

Il servizio è promosso e coordinato dal Dipartimento Politiche educative e scolastiche. Cfr. anche il "Programma Nomadi".

Scheda n. 13 - Assistenza alunni con disabilità

Soggetti destinatari delle prestazioni

Alunni con disabilità frequentanti le scuole pubbliche dell'infanzia, materne statali, elementari e secondarie di primo grado

Norme di riferimento

A livello nazionale: Legge 104/92; Legge 328/2000.

A livello comunale: DGC 697/2003 (Progetto di integrazione dei bambini diversamente abili nelle scuole comunali dell'infanzia)

Diritti da tutelare

- ✓ Diritto all'educazione e all'istruzione
- ✓ Diritto allo sviluppo fisico, mentale, morale e sociale

Prestazioni per i destinatari

- ✓ Assistenza di base e cura della persona
- ✓ Assistenza al momento del pasto
- ✓ Collaborazione con gli insegnanti di sostegno ed eventuali altri operatori socio-assistenziali e socio-sanitari (neuropsichiatri infantili e psicologi)
- ✓ Collaborazione con i docenti per attività di laboratorio e ludico-motorie
- ✓ Accompagnamento in occasione di gite

<i>Indicatori</i>	<i>Standard attuali</i>	<i>Livelli essenziali</i>
N. alunni assistiti		
Rapporto alunni assistiti / popolazione obiettivo		
N. operatori impegnati		
Rapporto operatori / alunni assistiti		
N° ore di assistenza per alunno (media)		

Scheda n. 14 - Assistenza educativa domiciliare – SISMIF

Soggetti destinatari delle prestazioni

Minori e loro famiglie che vivono in condizioni di forti difficoltà socio-ambientali.

Norme di riferimento

A livello nazionale: Legge 328/2000.

A livello comunale: D.G.C. 1764/95; D.G.C. 1027/96; D.C.C. 90/2005; D.G.C. 479/2006.

Diritti da tutelare

- ✓ Diritto a vivere nella propria famiglia
- ✓ Diritto allo sviluppo fisico, mentale, morale e sociale

Prestazioni per i destinatari

- ✓ Interventi socio-educativi a domicilio, con il coinvolgimento attivo del minore e una combinazione di prestazioni diverse tarate sulla specificità del bisogno sociale del minore
- ✓ Sostegno al minore nei processi di socializzazione con i familiari, tra pari e con la comunità di riferimento
- ✓ Accompagnamento alla crescita in ambito scolastico e di orientamento al lavoro
- ✓ Sostegno alla famiglia nell'esercizio dei suoi compiti educativi

<i>Indicatori</i>	<i>Standard attuali</i>	<i>Livelli essenziali</i>
N° minorenni assistiti		
N° minorenni in lista d'attesa		
Rapporto tra minorenni assistiti e minorenni in condizioni di disagio socio-ambientale		
N° operatori impegnati		
Rapporto operatori / minorenni assistiti		

Scheda n. 15 - Assistenza domiciliare integrata minori con disabilità (SAISH)

Soggetti destinatari delle prestazioni

Minorenni con disabilità e loro famiglie

Norme di riferimento

A livello nazionale: Legge 104/92; Legge 162/98; Legge 328/2000

A livello comunale: D.G.C. 1764/95; D.G.C. 1027/96; D.C.C. 137/01; D.C.C. 90/2005; D.G.C. 479/2006.

Diritti da tutelare

- ✓ Diritto a vivere nella propria famiglia
- ✓ Diritto allo sviluppo fisico, mentale, morale e sociale
- ✓ Diritto a una vita sana

Prestazioni per i destinatari

Interventi socio-sanitari a domicilio, con il coinvolgimento attivo del minore e una combinazione di prestazioni diverse tarate sulla specificità del bisogno socio-sanitario del minore, in collaborazione con i servizi sanitari:

- ✓ Analisi del bisogno e formulazione del progetto personalizzato d'intervento
- ✓ Sostegno alla famiglia nell'esercizio dei suoi compiti di cura
- ✓ Cura della persona nell'ambito domestico
- ✓ Accompagnamento nei centri di terapia
- ✓ Interventi che promuovono lo sviluppo di abilità
- ✓ Interventi a valenza socializzante, mediante la partecipazione ad attività sportive e/o ludico-ricreative, con l'obiettivo di favorire l'autonomia personale, la comunicazione e la relazione con i coetanei

<i>Indicatori</i>	<i>Standard attuali</i>	<i>Livelli essenziali</i>
N° minorenni assistiti		
N° minorenni in lista d'attesa		
Rapporto minorenni assistiti / minorenni con disabilità		
N° operatori impegnati		
Rapporto operatori / minorenni assistiti		

Scheda n. 16 - Assistenza domiciliare ai minori affetti da AIDS

Soggetti destinatari delle prestazioni

Minorenni affetti da AIDS o da gravi patologie di immunodeficienza e loro famiglie

Norme di riferimento

A livello nazionale: Legge 328/2000;

A livello comunale: D.C.C. 90/2005; D.G.C. 479/2006.

Diritti da tutelare

- ✓ Diritto a vivere nella propria famiglia
- ✓ Diritto allo sviluppo fisico, mentale, morale e sociale
- ✓ Diritto a una vita sana

Prestazioni per i destinatari

Interventi socio-sanitari a domicilio, con il coinvolgimento attivo del minore e una combinazione di prestazioni differenti, tarate sulla specificità del bisogno socio-sanitario del minore.

Le prestazioni - programmate ed erogate in collaborazione con i servizi sanitari - sono:

- ✓ Analisi del bisogno e formulazione del progetto personalizzato d'intervento
- ✓ Supporto psicologico nella comunicazione della diagnosi e nella presa di consapevolezza della malattia
- ✓ Sostegno alla famiglia nell'esercizio dei suoi compiti di cura
- ✓ Supporto educativo, ludico e ricreativo
- ✓ Sostegno scolastico, attraverso la costruzione di rapporti con le agenzie educative

<i>Indicatori</i>	<i>Standard attuali</i>	<i>Livelli essenziali</i>
N° minorenni assistiti		
N° minorenni in lista d'attesa		
Rapporto tra minorenni assistiti e minorenni con AIDS		
N° operatori impegnati		
Rapporto operatori / minorenni assistiti		

Scheda n. 17 - Centro di pronta accoglienza 0-6 anni

Soggetti destinatari delle prestazioni

Bambine e bambini, di età compresa tra 0-6 anni, in stato di abbandono o esposti all'abbandono, per i quali si riscontrano urgenti problemi di natura diversa: sanitari, di disagio familiare (maltrattamenti, abuso, ecc.), situazioni di incertezza giuridica.

Norme di riferimento

A livello nazionale: CC - titoli X e XI del I libro, art. 354

A livello regionale: Legge regionale 14/99 (passaggio di competenze dalla Provincia al Comune); Legge regionale 41/2003

Diritti da tutelare

- ✓ Diritto alla vita e alla sopravvivenza
- ✓ Diritto alla sicurezza
- ✓ Diritto alla "presa in carico" e alla continuità assistenziale
- ✓ Diritto allo sviluppo fisico, mentale, morale e sociale
- ✓ Diritto ad una vita sana

Prestazioni per i destinatari

- ✓ Accoglienza residenziale immediata
- ✓ Soddisfacimento dei bisogni primari (vitto, alloggio e assistenza diurna e notturna)
- ✓ Protezione e cura di emergenza
- ✓ Sostegno qualificato sul piano affettivo, educativo e relazionale

<i>Indicatori</i>	<i>Standard attuali</i>	<i>Livelli essenziali</i>
N° strutture funzionanti		
Capienza complessiva		
N° minorenni accolti		
N° operatori impegnati		
Rapporto operatori - bambini accolti		
Tempo medio tra segnalazione del bisogno e accoglienza nella struttura		
Durata media permanenza nella struttura		

Scheda n. 18 - Centro di pronta accoglienza per preadolescenti e adolescenti

Soggetti destinatari delle prestazioni

Adolescenti ambosessi dai 12 ai 18 anni di età in condizione di forte disagio psico-sociale (per esempio in fuga da casa, in stato di abbandono, privi di figure adulte di riferimento, giunti clandestinamente in Italia, vittime di sfruttamento, violenze e abusi).

Norme di riferimento

A livello nazionale: Codice Civile - Titolo X e Titolo XI del I libro, art. 354; Legge 149/2001; Legge 328/2000

A livello regionale: Legge regionale 14/99 (passaggio di competenze dalla Provincia di Roma al Comune di Roma); Legge regionale 41/2003

Diritti da tutelare

- ✓ Diritto alla sicurezza
- ✓ Diritto alla "presa in carico" e alla continuità assistenziale
- ✓ Diritto allo sviluppo fisico, mentale, morale e sociale

Prestazioni per i destinatari

- ✓ Accoglienza residenziale immediata
- ✓ Protezione e cura di emergenza: soddisfacimento dei bisogni primari (vitto, alloggio e assistenza diurna e notturna)
- ✓ Sostegno qualificato sul piano affettivo, educativo e relazionale
- ✓ Mediazione culturale (eventuale)
- ✓ Orientamento sociale e lavorativo
- ✓ Servizio psicologico (colloqui di sostegno e motivazionali; descrizione dello stato psicologico e, in alcuni casi, psicodiagnosi, ecc.)
- ✓ Accompagnamento nei contatti con la famiglia (se pertinente)

<i>Indicatori</i>	<i>Standard attuali</i>	<i>Livelli essenziali</i>
N° strutture funzionanti		
Capienza complessiva		
N° minorenni accolti		
N° operatori impegnati		
Rapporto operatori - minorenni accolti		
Tempo medio tra segnalazione del bisogno e accoglienza nella struttura		
Durata media permanenza nella struttura		

Scheda n. 19 - Comunità educativa a dimensione familiare (Casa-famiglia)

Soggetti destinatari delle prestazioni

Minorenni allontanati dai propri nuclei familiari di origine, per cause di tipo giudiziario e sociale (compresi stranieri non accompagnati)

Norme di riferimento

A livello nazionale: CC - titoli X e XI del I libro, art. 354; Legge 149/2001; Legge 328/2000

A livello regionale: Legge regionale 38/96; Legge regionale 41/2003

A livello comunale: D.G.C. 4665/98

Diritti da tutelare

- ✓ Diritto alla "presa in carico" e alla continuità assistenziale
- ✓ Diritto allo sviluppo fisico, mentale, morale e sociale
- ✓ Diritto all'educazione e all'istruzione
- ✓ Diritto a vivere in un ambiente familiare

Prestazioni per i destinatari

- ✓ Accoglienza residenziale e soddisfacimento dei bisogni primari (vitto, alloggio e assistenza diurna e notturna)
- ✓ Protezione, cura e sostegno qualificato sul piano affettivo, educativo e relazionale
- ✓ Mediazione culturale (eventuale)
- ✓ Orientamento sociale e lavorativo (ad es. corsi di alfabetizzazione, formazione professionale, ricerca di lavoro)
- ✓ Prestazioni specifiche per particolari problematiche (disabili, stranieri, con provvedimenti penali, vittime di abusi, dipendenze patologiche)
- ✓ Accompagnamento nei contatti con la famiglia (eventuale)
- ✓ Preparazione all'inserimento-reinserimento familiare e/o sociale

<i>Indicatori</i>	<i>Standard attuali</i>	<i>Livelli essenziali</i>
N° strutture funzionanti		
Capienza complessiva		
N° minorenni accolti		
N° operatori impegnati		
Rapporto operatori - minorenni accolti		
Durata media permanenza nella struttura		

Scheda n. 20 - Gruppo appartamento per adolescenti

Soggetti destinatari delle prestazioni

Minorenni adolescenti, temporaneamente o permanentemente allontananti dai propri nuclei familiari di origine, per cause di tipo giudiziario e sociale (compresi stranieri non accompagnati)

Norme di riferimento

A livello nazionale: CC - titoli X e XI del I libro, art. 354; Legge 149/2001; Legge 328/2000

A livello regionale: Leggi regionali 38/96 e 41/2003;

A livello comunale: D.G.C. 4665/98

Diritti da tutelare

- ✓ Diritto alla "presa in carico" e alla continuità assistenziale
- ✓ Diritto allo sviluppo fisico, mentale, morale e sociale
- ✓ Diritto a vivere in un ambiente familiare
- ✓ Diritto all'educazione e all'istruzione

Prestazioni per i destinatari

- ✓ Accoglienza residenziale e soddisfacimento dei bisogni primari (vitto, alloggio e assistenza diurna e notturna)
- ✓ Sostegno qualificato sul piano affettivo, educativo e relazionale
- ✓ Mediazione culturale (eventuale)
- ✓ Orientamento sociale e lavorativo
- ✓ Prestazioni specifiche per particolari problematiche (disabili, stranieri, con provvedimenti penali, vittime di abusi, dipendenze patologiche)
- ✓ Accompagnamento nei contatti con la famiglia (eventuale)
- ✓ Preparazione all'inserimento-reinserimento familiare e/o sociale

<i>Indicatori</i>	<i>Standard attuali</i>	<i>Livelli essenziali</i>
N° strutture funzionanti		
Capienza complessiva		
N° minorenni accolti		
Rapporto operatori - minorenni accolti		
Durata media permanenza nella struttura		

Scheda n. 21 - Struttura residenziale per nuclei genitore-figlio

Soggetti destinatari delle prestazioni

Madri sole con figli minorenni e gestanti prive di una rete familiare che vivono in condizione di grave disagio abitativo e socio-ambientale

Norme di riferimento

A livello nazionale: Legge 156/98; Legge 328/2000; a livello regionale: legge regionale 41/2003

Diritti da tutelare

- ✓ Diritto alla vita e alla sopravvivenza, allo sviluppo fisico, mentale, morale e sociale
- ✓ Diritto a vivere nella propria famiglia

Prestazioni per i destinatari

- ✓ Accoglienza residenziale temporanea, articolata su due livelli: a) semiautonomia (per persone seguite dai Servizi Sociali, con un lavoro che permette di autogestirsi); b) autonomia (persone che si autogestiscono e pagano un piccolo contributo per la gestione del servizio)
- ✓ Sostegno alla genitorialità, alla socializzazione, all'inserimento lavorativo e alla ricerca di un alloggio

<i>Indicatori</i>	<i>Standard attuali</i>	<i>Livelli essenziali</i>
N° strutture funzionanti		
Capienza complessiva		
N° nuclei accolti		
N° minorenni accolti		
N° nuclei in lista d'attesa		
Durata media permanenza nella struttura		

I. SCHEMA SINOTTICO

Tipologia del servizio	Destinatari diretti	Prestazioni erogate	Indicatori
1. Segretariato sociale	Tutta la cittadinanza, con particolare riferimento ai minorenni, ai loro familiari, agli educatori e alle altre persone che hanno responsabilità nei loro confronti.	Informazioni sui diritti sociali garantiti dalla legge Informazioni sui servizi e sugli interventi sociali disponibili nel territorio, nonché sulle modalità per accedervi Orientamento ai servizi, sulla base delle specifiche richieste e dell'analisi dei bisogni, tenendo conto delle opportunità disponibili Accompagnamento dei soggetti con particolari bisogni sociali fino alla presa in carico da parte del servizio competente	N. servizi attivi N. ore settimanali di apertura N. settimane/anno di apertura N. operatori
2 - Servizio sociale	Tutta la cittadinanza, con particolare riferimento alle famiglie multiproblematiche e ai minorenni privi di un valido sostegno familiare	Consulenza alla famiglia e agli operatori di altre istituzioni. Presa in carico del minore e della sua famiglia, attraverso l'elaborazione di progetti personalizzati di intervento. Orientamento, accompagnamento e sostegno al minore in condizioni di particolare vulnerabilità sociale e/o privo di un valido sostegno familiare al sistema dei servizi e degli interventi sociali del territorio (aiuto economico alla famiglia assistenza domiciliare, affidamento familiare, inserimento in centri di aggregazione e strutture residenziali, attività connesse ai minori sottoposti ad autorità giudiziaria).	N. servizi dipartimentali e municipali N. complessivo operatori Rapporto operatori / popolazione residente Rapporto assistenti sociali / popolazione residente
3. Tutela e curatela pubblica	Neonati nati da madre che non può o non vuole essere nominata. Minorenni privi esercenti la potestà genitoriale sul territorio italiano o per i quali il Tribunale per i Minorenni dispone provvedimenti di sospensione o decadenza della potestà genitoriale.	Esercizio delle funzioni proprie dei genitori, secondo le misure previste dai provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria Minorile. Interventi mirati alla cura della persona sotto l'aspetto psico-fisico, socio-assistenziale, scolastico ed educativo nonché all'amministrazione dei suoi beni, sulla base di un progetto personalizzato.	N. medio minorenni in tutela N. tutori e curatori impegnati nel servizio di cui volontari Rapporto tutori/minori in tutela

4. Sala operativa per l'emergenza sociale	Tutte le persone in difficoltà per situazioni di emergenza sociale, con particolare riferimento ai minori stranieri non accompagnati e ai minori privi di protezione.	Decodifica richiesta ed eventuale orientamento e sostegno telefonico Eventuale intervento dell'unità di strada per una verifica in loco della situazione segnalata Presenza in carico temporanea e inserimento in strutture di prima accoglienza Prestazioni specifiche secondo le necessità del caso: ricovero ospedaliero o presso altre strutture (per esempio case di cura, case famiglia per minori) e altre necessità Attivazione dei servizi sociali territoriali e della rete locale	Orario di funzionamento del Servizio Organizzazione del servizio N. complessivo operatori N. unità mobili sul territorio
5. Sostegno economico alla famiglia e al minore	Persone di minore età e loro famiglie in accertato stato di disagio economico, con particolare riferimento ai minorenni riconosciuti dalla sola madre	Analisi del bisogno e formulazione del progetto personalizzato d'intervento (ossia una combinazione di interventi e prestazioni sociali in base ai bisogni specifici del minore e della sua famiglia) Erogazioni di contributi monetari per sostenere le spese necessarie per l'alloggio, l'alimentazione, la salute, l'abbigliamento e altre necessità di carattere primario Inserimenti prioritari/esoneri dalle quote contributive per servizi educativi (per esempio asili nido; scuole dell'infanzia; mense delle scuole dell'obbligo), di trasporto, attività ludico-sportive e culturali Attivazione di borse di studio, inserimento in corsi di formazione professionale, borse lavoro e tirocini di lavoro Sostegno al reperimento e al pagamento iniziale di un appartamento in locazione Sostegno al pagamento di spese per l'energia elettrica dell'abitazione	N° famiglie assistite Rapporto tra famiglie assistite e famiglie in povertà assoluta residenti N. minorenni assistiti Rapporto tra minorenni assistiti e minorenni in povertà assoluta residenti Risorse finanziarie impegnate Importo medio impegnato per minorenni
6. Centro per la famiglia	Tutta la cittadinanza, con particolare riferimento alle famiglie e ai nuclei con figli di minore età, soprattutto quelli con particolari problemi di ordine relazionale	Consulenza psicologica e legale al genitore, alla coppia e alla famiglia Sostegno alla genitorialità, mediante incontri con esperti Mediazione familiare per le coppie in via di separazione o separate e spazio neutro Mediazione intergenerazionale con consulenza psicologica per le relazioni genitori-figli	N. Centri funzionanti Rapporto Centri / Nuclei familiari residenti, costituiti da coppie con uno o più figli N. medio ore settimanali apertura servizio N. operatori impegnati

7. Servizi per l'affido e l'adozione	<p>Persone di minore età prive di una famiglia o di un valido sostegno familiare</p> <p>Famiglie adottanti</p> <p>Persone singole o coppie disponibili ad accogliere minorenni in affidamento familiare</p> <p>Famiglie di origine dei minorenni per i quali è disposto l'affidamento familiare</p>	<p>Informazioni alle famiglie e ai singoli che si rendono disponibili all'affidamento di minori</p> <p>Informazioni alle famiglie che intendono intraprendere il percorso dell'adozione di un minore in stato d'abbandono, in Italia o all'estero</p> <p>Selezione, preparazione e sostegno delle persone e delle famiglie affidatarie</p> <p>"Abbinamento" dei minorenni per i quali è stato disposto l'affidamento familiare con le persone o famiglie affidatarie</p> <p>Sostegno ai minorenni in affidamento familiare</p> <p>Sostegno delle famiglie d'origine dei minori affidati</p>	<p>Servizio cittadino di promozione e coordinamento</p> <p>N. indagini su singoli/coppie disponibili all'affido</p> <p>N. colloqui con singoli e coppie affidatarie</p> <p>N. minori in affidamento extrafamiliare</p> <p>N. colloqui con minori in affidamento</p> <p>N. indagini preadottive</p>
8. Interventi di educativa territoriale	<p>Preadolescenti e adolescenti a rischio di devianza e con fragilità e vulnerabilità sociali</p>	<p>Ascolto e orientamento</p> <p>Relazioni educative di carattere informale con adulti e tra pari</p> <p>Promozione e accompagnamento per la realizzazione di attività ludico-ricreative</p>	<p>N. Unità di strada</p> <p>N. Centri di ascolto/orientamento</p> <p>N. minorenni coinvolti</p> <p>N. operatori impegnati</p>
9 - Centro diurno per bambini diversamente abili	<p>Minorenni con disabilità</p>	<p>Accompagnamento con vettura attrezzata</p> <p>Accudimento e cura della persona</p> <p>Attività ludico-ricreative</p> <p>Attività educative, culturali ed espressive</p> <p>Laboratori ludico-motori</p>	<p>N. Centri con minorenni</p> <p>N. ore di funzionamento settimanale per Centro</p> <p>N. servizi accompagnamento con vettura attrezz.</p> <p>N. operatori impegnati</p> <p>N. minorenni iscritti</p> <p>N. minorenni frequentanti</p> <p>Rapporto capienza Centri / n. minorenni con disabilità residenti</p>
10 - Centro di aggregazione e socializzazione	<p>Preadolescenti e adolescenti, con particolare riferimenti a quelli più vulnerabili</p>	<p>Ascolto</p> <p>Orientamento</p> <p>Relazioni educative di carattere informale con adulti e tra pari</p> <p>Attività ludico-ricreative, sportive e culturali</p> <p>Sostegno psicologico</p> <p>Sostegno scolastico in ambiente extrascolastico</p>	<p>N. Centri</p> <p>N. ore di funzionamento settimanale per Centro</p> <p>Capienza complessiva</p> <p>Rapporto capienza Centri / n. minorenni residenti</p> <p>N. minorenni iscritti</p> <p>N. minorenni frequentanti</p>

11 - Centro ricreativo stagionale	Minorenni di età compresa tra i 4 e i 14 anni, con particolare riferimenti a quelli più vulnerabili	Relazioni educative di carattere informale con adulti e tra pari Attività ludico-ricreative, sportive e culturali Trasporto con assistenza	N. Centri Capienza complessiva Capienza Centri / n. minorenni residenti N. domande presentate N. minorenni iscritti N. minorenni frequentanti
12 - Sostegno alla scolarizzazione di minori appartenenti a minoranze etniche	Minorenni appartenenti alle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti in età di obbligo scolastico	Orientamento e accompagnamento per le iscrizioni e le altre pratiche (buoni libro, borse di studio, accompagnamento/invio ai servizi sanitari per vaccinazioni e certificazioni) Mediazione scuola/famiglia Partecipazione alle attività organizzate dalla scuola Trasporto scolastico Organizzazione di attività educative nel periodo di vacanza scolastica	N. minorenni iscritti N. minorenni frequentanti con regolarità Livelli di scolarizzazione (% frequentanti per tipo e grado di scuola) Rapporto minorenni assistiti / popolazione target N. operatori impegnati
13 - Assistenza alunni con disabilità	Alunni con disabilità frequentanti le scuole pubbliche dell'infanzia, materne statali, elementari e secondarie di primo grado	Assistenza di base e cura della persona Assistenza al momento del pasto Collaborazione con gli insegnanti di sostegno ed eventuali altri operatori socio-assistenziali e socio-sanitari (neuropsichiatri infantili e psicologi) Collaborazione con i docenti per attività di laboratorio e ludico-motorie Accompagnamento in occasione di gite	N. alunni assistiti Rapporto alunni assistiti / popolazione obiettivo N. operatori impegnati Rapporto operatori / alunni assistiti N° ore di assistenza per alunno (media)
14 - Assistenza educativa domiciliare – SISMIF	Minori e loro famiglie che vivono in condizioni di forti difficoltà socio-ambientali.	Interventi socio-educativi a domicilio, con il coinvolgimento attivo del minore e una combinazione di prestazioni diverse tarate sulla specificità del bisogno sociale del minore Sostegno al minore nei processi di socializzazione con i familiari, tra pari e con la comunità di riferimento Accompagnamento alla crescita in ambito scolastico e di orientamento al lavoro Sostegno alla famiglia nell'esercizio dei suoi compiti educativi	N° minorenni assistiti N° minorenni in lista d'attesa Rapporto tra minorenni assistiti e minorenni in condizioni di disagio socio-ambientale N° operatori impegnati Rapporto operatori / minorenni assistiti

15. Assistenza domiciliare integrata a minori con disabilità (SAISH)	Minorenni con disabilità e loro famiglie	<p>Interventi socio-sanitari a domicilio, con il coinvolgimento attivo del minore e una combinazione di prestazioni diverse tarate sulla specificità del bisogno socio-sanitario del minore, in collaborazione con i servizi sanitari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - analisi del bisogno e formulazione del progetto personalizzato - sostegno alla famiglia nell'esercizio dei suoi compiti di cura - cura della persona nell'ambito domestico - accompagnamento nei centri di terapia - interventi che promuovono lo sviluppo di abilità - interventi a valenza socializzante, mediante la partecipazione ad attività sportive e/o ludico-ricreative 	<p>N° minorenni assistiti N° minorenni in lista d'attesa Rapporto minorenni assistiti / minorenni con disabilità N° operatori impegnati Rapporto operatori / minorenni assistiti</p>
16. Assistenza domiciliare a minori affetti da AIDS	Minorenni affetti da AIDS o da gravi patologie di immunodeficienza e loro famiglie	<p>Interventi socio-sanitari a domicilio, con il coinvolgimento attivo del minore e una combinazione di prestazioni diverse tarate sulla specificità del bisogno socio-sanitario del minore. Le prestazioni - erogate in collaborazione con i servizi sanitari - sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - analisi del bisogno e formulazione del progetto personalizzato d'intervento; - supporto psicologico nella comunicazione della diagnosi e nella presa di consapevolezza della malattia; - sostegno alla famiglia nell'esercizio dei suoi compiti di cura; - supporto educativo, ludico e ricreativo; - sostegno scolastico, attraverso la costruzione di rapporti con le agenzie educative. 	<p>N° minorenni assistiti N° minorenni in lista d'attesa Rapporto tra minorenni assistiti e minorenni con AIDS N° operatori impegnati Rapporto operatori / minorenni assistiti</p>
17. Centro di pronta accoglienza 0-6 anni	Bambine e bambini 0-6 anni, in stato di abbandono o esposti all'abbandono, per i quali si riscontrano urgenti problemi di natura diversa: sanitari, di maltrattamento e abuso, in situazioni di incertezza giuridica	<p>Accoglienza residenziale immediata Soddisfacimento dei bisogni primari (vitto, alloggio e assistenza diurna e notturna) Protezione e cura di emergenza Sostegno qualificato sul piano affettivo, educativo e relazionale</p>	<p>N° strutture funzionanti Capienza complessiva N° minorenni accolti N° operatori impegnati Rapporto operatori - bambini accolti Tempo medio tra segnalazione del bisogno e accoglienza nella struttura Durata media permanenza nella struttura</p>

<p>18. Centro di pronta accoglienza per preadolescenti e adolescenti</p>	<p>Adolescenti ambosessi dai 12 ai 18 anni di età in condizione di forte disagio psico-sociale (fuga da casa, in stato di abbandono, privi di figure adulte di riferimento, giunti clandestinamente in Italia, vittime di sfruttamento, violenze e abusi).</p>	<p>Accoglienza residenziale immediata Protezione e cura di emergenza: soddisfacimento dei bisogni primari (vitto, alloggio e assistenza diurna e notturna) Sostegno qualificato sul piano affettivo, educativo e relazionale Mediazione culturale (eventuale) Orientamento sociale e lavorativo Servizio psicologico (colloqui di sostegno e motivazionali; descrizione dello stato psicologico e, in alcuni casi, psicodiagnosi) Accompagnamento nei contatti con la famiglia (se pertinente)</p>	<p>N° strutture funzionanti Capienza complessiva N° minorenni accolti N° operatori impegnati Rapporto operatori - minorenni accolti Tempo tra segnalazione del bisogno e accoglienza Durata media permanenza</p>
<p>19. Comunità educativa a dimensione familiare (Casa-famiglia)</p>	<p>Minorenni temporaneamente o permanentemente allontanati dai propri nuclei familiari di origine, per cause di tipo giudiziario e sociale (compresi stranieri non accompagnati)</p>	<p>Accoglienza residenziale, protezione e cura Soddisfacimento bisogni primari (vitto, alloggio e assistenza) Sostegno qualificato sul piano affettivo, educativo e relazionale Mediazione culturale (eventuale) Orientamento sociale e lavorativo Prestazioni specifiche per particolari problematiche (disabili, stranieri, con provvedimenti penali, vittime di abusi, con dipendenze patologiche) Accompagnamento nei contatti con la famiglia (eventuale) Preparazione all'inserimento-reinserimento familiare e/o sociale</p>	<p>N° strutture funzionanti Capienza complessiva N° minorenni accolti N° operatori impegnati Rapporto operatori - minorenni accolti Durata media permanenza nella struttura</p>
<p>20. Gruppo appartamento per adolescenti</p>	<p>Minorenni adolescenti, temporaneamente o permanentemente allontanati dai propri nuclei familiari di origine, per cause di tipo giudiziario e sociale (compresi stranieri non accompagnati)</p>	<p>Accoglienza residenziale e soddisfacimento dei bisogni primari Sostegno qualificato sul piano affettivo, educativo e relazionale Interventi di semiautonomia Mediazione culturale (eventuale) Orientamento sociale e lavorativo Prestazioni specifiche per particolari problematiche (disabili, stranieri, con provvedimenti penali, vittime di abusi, con dipendenze patologiche) Accompagnamento nei contatti con la famiglia (event.) Preparazione all'inserimento-reinserimento familiare e/o sociale</p>	<p>N° strutture funzionanti Capienza complessiva N° minorenni accolti N° operatori impegnati Rapporto operatori - minorenni accolti Durata media permanenza nella struttura</p>
<p>21. Struttura residenziale per nuclei genitore-figlio</p>	<p>Madri sole con figli minorenni e gestanti prive di una rete familiare, che vivono in condizioni di grave disagio abitativo e socio-ambientale</p>	<p>Accoglienza residenziale temporanea, articolata su due livelli: a) semiautonomia con l'erogazione dei pasti e servizio di lavanderia (per persone seguite dai Servizi Sociali, con un lavoro che permette di autogestirsi); b) autonomia (persone che si autogestiscono completamente e pagano un piccolo contributo per la gestione del servizio) Sostegno alla socializzazione, all'inserimento abitativo e lavorativo Accompagnamento alla scolarizzazione dei figli (in età scolare)</p>	<p>N° strutture funzionanti Capienza complessiva N° nuclei accolti N° minorenni accolti N° nuclei in lista d'attesa Durata media permanenza nella struttura</p>

L. IL PROCESSO DI IMPLEMENTAZIONE

Il presente studio, dopo un ampio confronto con i diversi soggetti che operano nel settore, dovrà essere completato e "validato" dalle autorità competenti.

In seguito - permanendo la medesima "volontà politica" che ne ha motivato l'attuazione - potrà essere assunto come base per l'elaborazione di uno Schema deliberativo, presentato dalla Giunta Capitolina all'Assemblea Capitolina⁴⁸.

E' auspicabile che la realizzazione di una misura così innovativa e impegnativa sia sostenuta e accompagnata gradualmente da specifiche *azioni di sistema*⁴⁹:

- a) *fluida comunicazione* con tutti gli attori coinvolti nella realizzazione delle misure adottate⁵⁰;
- b) *inserimento degli obiettivi di servizio* relativi ai LEPS nel Piano Regolatore Sociale e nei Piani municipali;
- c) *revisione procedimentale* ai sensi della l. 241/1990;
- d) *informazione al pubblico e agli operatori* sulle procedure per l'accesso alle prestazioni⁵¹ con comunicazioni presso i Segretariati sociali municipali e cittadini, anche a distanza (sportelli telefonici, sito internet); diffusione di materiale informativo "child friendly", ecc.;
- e) *organizzazione di un'adeguata governance* per l'attuazione della riforma (ad esempio istituzione di un Tavolo "infanzia e adolescenza", possibilmente con il coinvolgimento diretto di ragazzi e ragazze);
- f) *investimenti specifici per le risorse professionali* (adeguamento agli standard, redistribuzione equa sul territorio, sulla base di indicatori oggettivi e condivisi, percorsi di aggiornamento e formazione continua, supervisione, incentivazione dell'integrazione multi professionale, ecc.);
- g) *infrastrutturazione sociale* (revisione dei criteri per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle strutture e dei servizi);

⁴⁸ Si tratta infatti di una materia regolamentare la cui approvazione spetta alla massima autorità rappresentativa di Roma Capitale.

⁴⁹ Cfr. Il capitolo sulle azioni di sistema nello Schema del nuovo Piano Regolatore Sociale (D.G.C. 100/2011). In molti casi, non siamo solo di fronte alla mancanza di servizi ma anche alla difficoltà (a volte l'impossibilità) di usarli (procedure troppo lente, informazioni frammentate, comunicazione deficitaria, centratura sul fornitore piuttosto che sul "servito", accessibilità fisica dei servizi, orari, formato in cui viene distribuita l'informazione, scarso collegamento con altre agenzie, ecc.).

⁵⁰ Con un'attenzione particolare per le Posizioni Organizzative e i Dirigenti degli uffici incaricati di applicare la riforma, ai quali dovrà essere assicurata la necessaria assistenza tecnica nella fase di implementazione e durante tutto il processo di esecuzione.

⁵¹ Una particolare importanza allo scopo rivestono le "Carte dei servizi", che devono contenere anche informazioni sulla possibilità di reclamo e di eventuale indennizzo in caso di inadempimento rispetto alle prestazioni assicurate come LEPS.

- h) *revisione del sistema di finanziamento dei servizi*, con l'indicazione di risorse finanziarie dedicate e facilmente identificabili, insieme con l'istituzione di un "Fondo di riserva";
- i) creazione di uno specifico *sistema di monitoraggio e valutazione* dell'attuazione dei LEPS, che preveda la raccolta e l'analisi dei dati, attraverso un efficace sistema informativo, in collegamento con il Garante regionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza;
- j) *rendicontazione sociale*, che preveda sia un rapporto periodico sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza a Roma, sia l'analisi dello stato di avanzamento nell'applicazione dei LEPS.

M. ALLEGATI

Allegato 1. Convenzione sui diritti del fanciullo

Legge 27 maggio 1991, n. 176

Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20.11.1989

Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 giugno 1991, n. 135, S.O.

1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.
2. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 49 della convenzione stessa.
3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO

Preambolo

Gli Stati parti alla presente Convenzione

- Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,
- Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana e hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,
- Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo hanno proclamato e hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,
- Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto a un aiuto e a un'assistenza particolari,
- Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,
- Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,
- In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella Società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,

- Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli articoli 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'articolo 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,
- Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,
- Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione e al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo della prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell'insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,
- Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare loro una particolare attenzione,
- Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,
- Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

Hanno convenuto quanto segue:

PRIMA PARTE

Articolo 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Articolo 2

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;
2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Articolo 3

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Articolo 4

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono, e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.

Articolo 5

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Articolo 6

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Articolo 7

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Articolo 8

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Articolo 9

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.

3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.
4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato Parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trova il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

Articolo 10

1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza, Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.
2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali.
A tal fine, e in conformità con l'obbligo incumbente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interne, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Articolo 11

1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.
2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

Articolo 12

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Articolo 13

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:
 - a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
 - b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

Articolo 14

1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.
3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.

Articolo 15

1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente.
2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Articolo 17

Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:

- a) Incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'articolo 29;
- b) Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internazionali;
- c) Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
- d) Incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;
- e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.

Articolo 18

1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

Articolo 19

1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.
2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell'individuazione, del rapporto dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Articolo 20

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, della Kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Articolo 21

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:

- a) Vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle Autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
- b) Riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese d'origine;
- c) Vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
- d) Adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;
- e) perseguono le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Articolo 22

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.
2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricon-

giungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irrimediabili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

Articolo 23

1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.
2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.
3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati. L'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.
4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 24

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto e in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:
 - a) Diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli;
 - b) Assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
 - c) Lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;
 - d) Garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
 - e) Fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;
 - f) Sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare.
3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.
4. Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di ottenere gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 25

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalle Autorità competenti al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto a una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

Articolo 26

1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, e adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.
2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa a una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

Articolo 27

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.
4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori o di altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

Articolo 28

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all'uguaglianza delle possibilità:
 - a) Rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
 - b) Incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
 - c) Garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
 - d) Fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo;
 - e) Adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.
2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione.
3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 29

1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:
 - a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
 - b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
 - c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
 - d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, e delle persone di origine autoctona;
 - e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.
2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Articolo 30

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

Articolo 31

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Articolo 32

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, e in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:
 - a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;
 - b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;
 - c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo.

Articolo 33

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione e il traffico illecito di queste sostanze.

Articolo 34

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

- a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;
- b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
- c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

Articolo 35

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Articolo 36

Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Articolo 37

Gli Stati parti vigilano affinché:

- a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
- b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile;
- c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tenere conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, e egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;
- d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a un'assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione sollecita sia adottata in materia.

Articolo 38

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.
2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.
3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nel reclutare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.
4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

Articolo 39

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

Articolo 40

1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto colpevole di reato penale di diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.
2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:
 - a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;
 - b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:
 - i) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;
 - ii) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;
 - iii) che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;
 - iv) di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;
 - v) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi un'autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente e imparziale, in conformità con la legge;
 - vi) di essere assistito gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;
 - vii) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.
3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e in particolar modo:
 - a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;
 - b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.
4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

Articolo 41

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare:

- a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure
- b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

SECONDA PARTE

Articolo 42

Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

Articolo 43

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso;
2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità e in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica e in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.
3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascun Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.
4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.
5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario Generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.
6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.
7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell'approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea Generale.
11. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.
12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea Generale.

Articolo 44

1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:
 - a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;
 - b) in seguito, ogni cinque anni.
2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione del paese in esame.
3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente - in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo - le informazioni di base in precedenza fornite.
4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione.
5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.
6. Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.

Articolo 45

Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione e incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

- a) Le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite a sottoporrgli rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività.
- b) Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e agli altri Organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;
- c) Il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;
- d) Il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi a ogni Stato parte interessato e sottoposti all'Assemblea Generale insieme a eventuali osservazioni degli Stati parti.

TERZA PARTE

Articolo 46

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Articolo 47

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 48

La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 49

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 50

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli a una Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale.
2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

Articolo 51

1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.
2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario Generale.

Articolo 52

Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 53

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

Articolo 54

L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Allegato 2. Documento Conferenza Regioni (luglio 2011)

Commissione politiche sociali

Elaborazioni per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali

Prima fase: macro livelli e obiettivi di servizio (26 Luglio 2011)

Schema di riferimento per la individuazione dei macro livelli e obiettivi di servizio delle prestazioni sociali

Premesse

L'eliminazione dei finanziamenti nazionali "di settore" ed il ricorso diretto alle entrate fiscali obbliga le amministrazioni regionali e locali a superare rigide politiche di settore, per offrire invece un sistema organico di risposte ai cittadini che preveda:

- una rete di protezione sociale, che accolga le persone in difficoltà non solo per risposte dirette, ma anche per orientare e sostenere nel disagio, le soluzioni più idonee e costruttive per uscire dal bisogno (povertà, immigrazione);
- sostegno alle famiglie e alle persone in situazione di fragilità sociale, con particolare riferimento alle gravi disabilità e agli anziani con problemi di non autosufficienza;
- promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, sostenendo le responsabilità familiari e provvedendo agli interventi obbligatori ed essenziali per l'accoglienza dei minori fuori famiglia.

In questo scenario i "servizi sociali" si trovano in una posizione sistemica rispetto a "sanità", "istruzione" e "lavoro": più sono accessibili, fruibili ed efficienti tali servizi, più è limitata la richiesta di interventi sociali, il cui scopo, tra le attività che le sono proprie, è anche quello di agevolare coloro che hanno bisogni complessi derivati da problemi di salute o chi ha difficoltà di accedere all'istruzione e al lavoro. La declinazione dei "livelli essenziali sociali" impone di disegnare strategie più generali, che prevedano salute e non solo sanità, politiche per l'istruzione e la formazione che agevolano l'entrata o il rientro al lavoro, per coloro che hanno minori opportunità per limitazioni fisiche o culturali, mettendo in campo specifici strumenti che facilitano e promuovono la ri-occupazione.

L'obiettivo delle politiche sociali e di sviluppo locale, in sintesi, è quello di mirare ad un complessivo sistema di benessere della persona, della famiglia e del gruppo sociale, che va dalla politica abitativa, ai sistemi integrati di welfare. Questi, sono oggi, gli indicatori più innovativi per misurare lo sviluppo produttivo di uno Stato, leggendo la produzione (PIL), anche attraverso indici di qualità ambientale e di qualità sociale. In base a queste premesse, Regioni e Autonomie locali, preso atto dei vincoli di finanza pubblica che rendono difficilmente praticabile nel breve periodo la definizione di livelli essenziali in termini di diritti soggettivi, consapevoli comunque della necessità di avviare un percorso all'interno della riforma federalista, anche per quanto attiene le prestazioni sociali, scelgono nel presente documento di declinare i LEPS come livelli/obiettivi di servizio da garantire ai cittadini, partendo dai livelli di spesa attualmente esistenti. Nell'allegato si individua un primo quadro di macro livelli che dovranno servire da indirizzo alle programmazioni regionali e locali.

Difficoltosa è stata la ricostruzione della “spesa sociale” perché, come è noto si tratta di diverse fonti di finanziamento: dai Comuni che realizzano i servizi, alle Regioni che promuovono politiche allo Stato attraverso il Fondo Nazionale Politiche Sociali e ad altri fondi finalizzati per Famiglia Infanzia, Adolescenza e Giovani: la ricostruzione finanziaria è avvenuta con l’indagine ISTAT/Regioni/Comuni/Ministeri Economia e Politiche Sociali, che pur offrendo un quadro corretto e accettabile dalle diverse Amministrazioni, non si può considerare esaustiva della spesa sociale italiana in quanto prende in considerazione solo la spesa pubblica, mentre l’acquisizione di prestazioni sociali, come ben conosciamo anche in virtù dei finanziamenti sempre più contratti, avviene anche sul piano privato, direttamente da famiglie o singole persone (si pensi solo al fenomeno dell’assistenza ai non autosufficienti dove l’Istat nella “Disabilità in Cifre” indica per il 2002 una spesa media pro-capite di 452 euro/anno). A questa spesa vanno senz’altro aggiunte le misure economiche erogate dallo Stato per contrastare la povertà o per le disabilità gravi (assegno sociale, assegni per l’invalidità e indennità di accompagnamento).

Per non rischiare che questa prima fase di lavoro possa vanificare il processo più ampio dei diritti civili e sociali, di cui all’articolo 117, lettera m) del dettato Costituzionale, si ribadisce che la definizione dei LEPS viene a configurarsi come un *processo graduale*, teso al progressivo adeguamento delle risorse finanziarie a livelli di servizio sempre più coerenti e rispondenti ai bisogni della popolazione, sotto il profilo della quantità e particolarmente della qualità in un settore, come quello dei servizi sociali che nel nostro paese è purtroppo caratterizzato da *ritardi storici* rispetto al contesto europeo. Coerentemente, anche gli indicatori che sono stati individuati rappresentano un punto di riferimento per valutare la consistenza dei servizi e solo con un monitoraggio almeno triennale si potrà giungere ad indicatori quali-quantitativi.

Sotto questo profilo di sviluppo delle politiche di welfare è da considerarsi anche il rapporto con il Patto di Stabilità, che analogamente ai servizi sanitari, non dovrebbe gravare sui servizi sociali, così come nel prosieguo della riforma federale, il *fondo perequativo* potrebbe agire sulla sperequazione delle dotazioni economiche da parte delle diverse regioni. Inoltre, proprio per rendere osservabili, sostenibili e modificabili, laddove necessario, i livelli di prestazioni indicati, il sistema sociale deve dotarsi di due infrastrutture indispensabili: il sistema informativo e le regole per la partecipazione dei cittadini. Sul sistema informativo sociale molto si è fatto nelle regioni, mentre a livello nazionale si è operato per il Sistema nazionale di valutazione della Non Autosufficienza (SINA) e per quello dell’Infanzia (SINBA). Tenendo conto dei sistemi informativi sociali, già in atto nelle Regioni responsabili ai sensi delle norme Costituzionali delle Politiche Sociali, per gli aspetti più correlati ai livelli assistenziali, si tratterà di individuare, un “set minimo” di dati che andrà a completare il sistema informativo nazionale dei servizi sociali, già previsto dalla stessa legge quadro 328/2000.

L’occasione posta dalla legge n. 42/2009, deve essere colta proprio nei termini di sostenibilità della spesa del sistema sociale e di efficienza organizzativa degli stessi servizi, individuando dimensioni territoriali idonee alla gestione associata dei servizi sociali e socio-sanitari, peraltro, ripetutamente richiamata, sia dalle norme di settore, che da quelle sulla efficienza della P.A. Le Regioni italiane, nella quasi totalità, hanno individuato il livello della Zona/Ambito sociale, che nella maggioranza dei casi è coincidente con i confini amministrativi del Distretto sanitario e socio-sanitario. Su questo piano è necessario che siano percorribili tutte le forme di gestione associata intercomunale già previsti dal TU degli Enti Locali del 2000, superando anche le contraddizioni ed i vincoli prodotti dall’art. 2, comma 186, lettera e) della l.n. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010), con riferimento ai Consorzi intercomunali per funzioni. Nelle tabelle allegate si illustrano macro livelli, obiettivi di servizio, linee di intervento, valori target. In documento allegato si illustrano anche gli orientamenti finanziari a partire dai dati di spesa disponibili desunti dalla indagine sulla spesa sociale.

MACRO LIVELLI E OBIETTIVI DI SERVIZIO

Macro livello	Obiettivi di servizio	Linee di intervento	Condivisione con Sanità*	Target di riferimento
Servizi per l'accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale	Accesso	Punto unico di accesso; Segretariato sociale	SI	Popolazione
	Presa in carico	Servizio sociale professionale		Popolazione
		Funzioni sociali per la VMD	SI	Persone con bisogni complessi
		Funzioni sociali per affido/adozioni minori	SI	Minori
Pronto intervento sociale	Interventi per emergenza sociale		Persone con grave emarginazione	
Servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio	Assistenza domiciliare	Supporto domiciliare per aiuto domestico/familiare		Adulti, Anziani e Disabili in condizione di fragilità
		Assistenza tutelare OSS (ADI)	SI	Persone non autosufficienti
		Misure di sostegno alla N. A. e disabilità grave		Anziani e disabili non autosufficienti
		Assistenza Educativa Domiciliare		Minori in famiglie con disagio
	Servizi di prossimità	Interventi di Prossimità (solidarietà a favore delle fasce fragili)		Famiglie, Anziani, Disabili
Servizi territoriali a carattere comunitario e servizi prima infanzia	Asili nido e altri servizi per la prima infanzia	Asili nido e servizi innovativi prima infanzia		Minori 0-24 mesi
		Centri di aggregazione e polivalenti		Minori e Adolescenti/giovani Anziani e disabili
Servizi territoriali a carattere residenziale per le fragilità	Comunità/residenze a favore dei minori e persone con fragilità	Comunità educativo-assistenziali	SI	Minori allontanati dalla famiglia Minori stranieri non accompagnati
		Centri semiresidenziali sociosanitari e socio-riabilitativi	SI	Disabili gravi e Anziani non autosuff.
		Residenze per anziani	SI	Ultra 65enni
		Residenze sociosanitarie per non autosufficienti	SI	Ultra 65enni non autosufficienti Disabili gravi
		Strutture per disabili privi di sostegno familiare	SI	Disabili gravi soli
Misure di inclusione sociale – sostegno al reddito	Interventi /misure per facilitare inclusione e autonomia	Trasporto per assistenza sociosanitaria e socio riabilitativa	SI	Disabili gravi e Anziani Non Autosuff.
		Misure sostegno al reddito per contrasto alla povertà (+)		Persone e nuclei sotto la soglia di povertà assoluta
	Misure nazionali inclusione/ sostegno al reddito	Assegni per Invalidità civile, sordità, sordomutismo		Invalidi civili ciechi e sordomuti
		Indennità di accompagnamento		Invalidi civili incapaci di compiere attività quotidiane e/o deambulare
		Assegno sociale		>65 anni in condizioni di povertà
		Assegni maternità, Nuclei familiari con 3 figli		Madri e Famiglie numerose

(*) DPCM 29.11.2011 “Definizione dei Livelli di Assistenza Sanitaria e Sociosanitaria”; DPCM 14 .02.2001 “ Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”

(+) Attualmente si tratta di interventi differenziati attivati da Comuni e Regioni. Si dovrebbe provvedere ad una misura di sostegno al reddito che dovrà allineare l'Italia alle misure già adottate nella quasi totalità dei Paesi membri dell'UE per facilitare l'inclusione sociale, provvedendo in termini economici anche alla revisione delle misure nazionali già attive, sopra indicate. Le famiglie in condizione di povertà assoluta (ISTAT 2010) sono pari all'4,6%.

MACRO LIVELLI, OBIETTIVI DI SERVIZIO E VALORI TARGET

Nelle tabelle che seguono, oltre che declinare macro livelli e obiettivi di servizio, si propongono valori target, ovvero parametri di personale o indicatori di copertura che consentono il raggiungimento dell'Obiettivo di Servizio. Per i valori target sono stati utilizzati:

- dati sulla presenza di servizi all'interno delle diverse regioni, confrontati con la spesa sociale;
- dati ISTAT collegati agli interventi sociali e interventi integrati sociosanitari;
- indicatori previsti nel Quadro Strategico Nazionale (QSN) e indicatori UE (Lisbona);
- dato elaborati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sugli asili nido.

I valori target proposti, soddisfano una copertura del servizio che risponde ad una domanda "media" dove si possono manifestare "situazioni di emergenza" i valori target dovranno essere incrementati. Nel prosieguo delle attività, le Regioni analizzeranno le realtà esistenti nei territori per un riscontro concreto degli Obiettivi di servizio e procederanno anche ad un allineamento del "nomenclatore delle prestazioni sociali".

MACRO LIVELLI, OBIETTIVI DI SERVIZIO E VALORI TARGET

Macro livello	Obiettivo di servizio	Linee di intervento	Valori target a tendere (*)
Servizi per l'accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale	Accesso	Punto unico di accesso Segretariato sociale	6 operatori /10.000 abitanti di cui 50% A.S
	Presa in carico	Servizio sociale professionale	
		Funzioni sociali per la VMD Funzioni sociali per affidamento/adozioni minori	
	Pronto intervento sociale	Interventi per emergenza sociale	n.1 Servizio di Pronto. Emergenza 7 gg/7gg, per Ambito/Distretto

Servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio	Assistenza domiciliare	Supporto domiciliare per aiuto domestico/familiare	3,5% / popolazione > 65 anni (*)
		Assistenza tutelare OSS (ADI)	40 utenti/10.000 residenti
		Misure di sostegno alla N. A. e disabilità grave	
		Assistenza Educativa Domiciliare	10 utenti/10.000 residenti < 18 anni
	Servizi di prossimità	Interventi di prossimità (forme di solidarietà a favore delle fasce fragili)	Almeno 1 Progetto per Ambito Sociale-Distretto

Servizi territoriali a carattere comunitario e servizi prima infanzia	Asili nido e altri servizi per la prima infanzia	Asili nido e servizi innovativi prima infanzia	33% pop. 0/24 mesi (**)
		Centri di aggregazione e polivalenti	n.2 centri per Ambito/Distretto

Servizi territoriali a carattere residenziale per le fragilità	Comunità/residenze a favore dei minori e persone con fragilità	Comunità educativo-assistenziali	n.40 posti / ogni 10.000 residenti < 18 anni
		Centri semiresidenziali sociosanitari e socio-riabilitativi	0,6% pop. > 65
		Residenze per anziani	1,5 / posti res. pop > 65
		Residenze sociosanitarie per non autosufficienti	3,5% posti res./pop >65
		Strutture per disabili privi di sostegno familiare	2,5 posti /10.000 abitanti 15/64 anni
Misure di inclusione sociale/ sostegno al reddito	Interventi /misure per facilitare inclusione e autonomia	Trasporto per assistenza sociosanitari a e socio riabilitativa (Disabili gravi Anziani NA)	0,6% pop. > 65 anni
		Misure di sostegno al reddito per il contrasto alla povertà	Interventi a favore di almeno il 4% delle famiglie in base alle condizioni di povertà assoluta (***)

(*) Valore previsto anche dal QSN.

(**) Il valore del 33% è indicato dall'U.E nella strategia di Lisbona, mentre il valore previsto dal QSN (regioni del Sud) è pari al 12% della popolazione 0/24 mesi (dopo i 24 mesi sono previste le sezioni "Primavera").

(***) Le famiglie in condizione di povertà secondo l'ISTAT sono per il 2010 pari al 4,6%.

Allegato 3. Bibliografia essenziale

- Anci, *Valutazioni e proposte per la definizione dei Livelli essenziali di assistenza sociale*, Roma 2003,
- Camarlinghi R., D'Angella F., Forni M., Santamaria F., *Non è un Paese per bambini e adolescenti*, in "Animazione Sociale" 266, Ottobre 2012
- Cnel, *L'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e la tutela della non autosufficienza. Osservazioni e proposte*, Roma 2006
- Comune di Roma, *I servizi sociali per l'infanzia e l'adolescenza*, Cabina di regia Legge 285/97, Roma 2010
- Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, *Documento delle Regioni per l'avvio del confronto con lo Stato*, Roma 2003
- De Felici P., Giorgi G., Ranci C., Sansonetti S., Stame N. (a cura di), *Definire i livelli essenziali delle prestazioni di assistenza*, i Quid n. 5, "Prospettive Sociali e Sanitarie", Milano 2009
- FNP-CISL, *Federalismo e Livelli essenziali: dare valore alle esperienze*, "Oggi Domani Anziani", n. 2/2011
- Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, *I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia. 5°Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia 2011-2012*, Roma 2012
- Istat, *La seconda indagine censuaria sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni - Anno 2004*, Roma 2007
- Leone L., *Livelli essenziali e concezione multidimensionale*, in "Prospettive sociali e sanitarie", n. 13/2006
- Ranci Ortigosa E. (a cura di), *Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni*, i Quid n. 2, "Prospettive Sociali e Sanitarie", Milano 2008
- Zampano F. (a cura di), *I livelli essenziali delle prestazioni . Questioni preliminari e ipotesi di definizione*, Quaderni Formez n. 46, 2006

Allegato 4. Sitografia essenziale

www.comune.roma.it

www.pianosocialeroma.it

www.progettomillennium.com

www.garanteinfanzia.regione.lazio.it

www.garanteinfanzia.org

www.gruppocrc.net

www.lavoro.gov.it

www.regioni.it

www.minori.it

www.unicef.it

www.savethechildren.it

www.formez.it